

		Sentenza n. 91/2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	Composta dai seguenti magistrati:	
	Luigi Cirillo Presidente	
	Carlo Efisio Marre' Brunenghi Giudice Relatore	
	Sabrina Facciorusso Giudice	
	SENTENZA	
	Nei giudizi di responsabilità riuniti iscritti al n. 23331 ed al n.	
	23332 del registro di Segreteria, promossi	
	da	
	La Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale della	
	Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@cortecon-	
	ticert.it	
	Attore	
	nei confronti di	
	1) SCUMACE SALVATORE, (SCMSVT54P14E923N), nato il	
	14.09.1954 a Marcedusa (CZ) e residente a Botricello (CZ) alla	
	via Marina I, n. 87, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe	
	Pignanelli e Gregorio Viscomi, elettivamente domiciliato presso	
	lo studio del primo in Botricello (CZ) alla via Nazionale n. 245	
	giusta procura in calce alla memoria costitutiva;	
	2) CUFFARI MARIA CATENA RITA, (CFF-	
		1

MCT50E62E869M), nata a Malvagna (ME) il 22.05.1950 e residente in Catanzaro (CZ) alla via Francesco Cilea n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pullano, presso il cui studio in Catanzaro alla via Carmine Lidonnici n. 5 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

3) CRITELLI NINO, (CRTNNI55S14C352G), nato a Catanzaro (CZ) il 14.11.1955 ed ivi residente alla via Lungomare Stefano Pugliese n. 275, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Carbone, presso il cui studio Catanzaro alla via Milano n. 15 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

4) SCALZO GIUSEPPE, (SCLGPP45H23B790G), nato a Carlopoli (CZ) il 23.06.1945 e residente in Catanzaro (CZ) al Viale Vincenzo De Filippis, n. 132, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pitaro presso il cui studio in Catanzaro alla via Francesco Acri n. 88 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

5) CALABRETTA SALVATORE, (CLBSVT45E22B002W), nato a Borgia (CZ) il 22.05.1945 e residente in Catanzaro (CZ) alla via Monsignore Giovanni Apa n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Stanizzi, presso il cui studio in Cropani Marina (CZ) alla via Gramsci n. 94 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

6) PREJANO' VITTORIO, (PRJVTR57T11C352R), nato a Catanzaro (CZ) il 11.12.1957 ed ivi residente alla via Edmondo

Buccarelli n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Combariati, presso il cui studio in Catanzaro alla via G. Poerio n. 16 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

7) ESPOSITO MASSIMO, (SPSMSM58L05C352C), nato a Catanzaro (CZ) il 05.07.1958 ed ivi residente alla via dei Conti Ruffo n. 30, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Gualtieri, presso il cui studio in Catanzaro alla via Vittorio Veneto n. 48 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

8) DE VITO MARIA PIA, (DVTMRP53L54L070B), nata a Taverna (CZ) il 14.07.1953 e residente in Montepaone (CZ) alla via Nazionale n. 266 int. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Carbone e dall'avv. Giuseppe Macrì, presso il cui studio in Montepaone alla Via Nazionale n. 266 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

9) CITRINITI FRANCESCO, (CTRFNC59R20G439B), nato a Pentone (CZ) il 20.10.1959 ed ivi residente alla via del Risorgimento n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Zimatore, presso il cui studio in Catanzaro alla via Buccarelli n. 49 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 7 novembre 2023, la relazione del giudice relatore,

Primo Referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi l'Avv. Pignanelli, anche per delega dell'Avv. Viscomi, per **Scumace** Salvatore, l'Avv. Pullano per **Cuffari** Maria Caterina Rita, l'Avv. Carbone per **Critelli** Nino, l'Avv. Pitaro per **Scalzo** Giuseppe, l'Avv. Le Pera per delega dell'Avv. Stanizzi nell'interesse di **Calabretta** Salvatore, l'Avv. Combariati per **Prejanò** Vittorio, l'Avv. Gualtieri per **Esposito** Massimo, l'Avv. Carbone per **Critelli** Nino nonché, per delega dell'Avv. Macrì, per **De Vito** Maria Pia, l'Avv. Zimatore per **Citriniti** Francesco, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Nassis;

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

FATTO

1. Con un primo atto di citazione del 13 ottobre 2022 , iscritto al **n. 23331** del registro di Segreteria, la Procura regionale presso l'intestata Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio **Scumace Salvatore**, dipendente dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro dal 2005 al 2020, ed i dirigenti preposti negli stessi anni al controllo dell'ufficio in cui il medesimo operava (Calabretta Salvatore, Francesco Citriniti, Critelli Nino, De Vito Maria Pia, Esposito Massimo, Prejanò Vittorio, Scalzo Giuseppe e Cuffari Maria Rita), per sentirli condannare, in via principale ed in solido tra loro, al risarcimento del danno di euro 1.593.744,81= (di cui euro 1.062.496,54= a titolo di danno all'immagine, ed euro 531.248,27= a titolo di danno

patrimoniale (quest'ultimo diversamente ripartito tra i dirigenti in ragione del diverso apporto causale) in favore dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro; ovvero in via subordinata per l'intero a carico di Scumace Salvatore ed in via sussidiaria e pro quota limitatamente al solo danno patrimoniale a carico degli altri convenuti.

2. Con un secondo atto di citazione del 17.10.2022, iscritto al **n. 23332** del registro di Segreteria, la Procura regionale conveniva in giudizio i medesimi soggetti evidenziando che *“Gli stessi fatti oggetto del presente atto sono stati rappresentati – unitamente agli stessi elementi di diritto di seguito riportati – in un altro atto di citazione depositato dalla scrivente Procura in data 14 ottobre 2022 (iscritto con numero G23331). Nel precedente atto di citazione, tuttavia, per mero errore materiale, la scrivente Procura non ha chiesto nelle conclusioni dell'atto la condanna del convenuto Citriniti Francesco e, dunque, si rende necessario depositare, nel rispetto del termine previsto dall'art. 67, comma 5 del codice di giustizia contabile, la presente citazione integrativa”* (pagg. 19 e 20). In appendice alle nuove conclusioni, il Pubblico Ministero ha chiesto la riunione dei due giudizi in seno alla odierna udienza di discussione della causa.

3. I fatti sono i seguenti.

3.1. L'attore riferisce che da **notizie di stampa** pubblicate su quotidiani di rilevanza nazionale e locale in data 21.04.2021, l'Ufficio della Procura apprendeva della condotta

assenteista tenuta in modo continuativo e sistematico dal sig. Scumace Salvatore, dipendente dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per ben 15 anni – dal 2005 al 2020 -, continuando a incamerare mensilmente la retribuzione contrattualmente prevista. Tale condotta ha ricevuto il placet concorrente dei dirigenti e dei funzionari con incarichi di responsabilità i quali, nonostante l'evidenza, non hanno posto in essere alcuna azione atta a correggere la condotta illecita dello Scumace ovvero a farne cessare gli effetti pur avendone l'obbligo giuridico.

3.2. Le indagini hanno preso le mosse dalla **segnalazione di danno erariale** del 24.05.2021 trasmessa alla Procura dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro e che ha originato i procedimenti penali n. 793/2020 (rgrn mod. 45) e n. 2648/20 (rgrn mod. 21).

3.2.1. Nella ricostruzione attorea, partendo dalle **condotte dello Scumace e dei suoi superiori**, le condotte assenteistiche si protrassero per anni senza che venissero prese iniziative di alcun genere.

In specie, lo Scumace Salvatore, inquadrato nel Centro Operativo Emergenza Incendi della A.O. Pugliese Ciaccio con profilo di Assistente tecnico Cat. C – posizione economica C5, è risultato assente dal servizio dal 1° gennaio 2007 al 22 giugno 2020 in quanto sull'applicativo informativo dedicato non emergeva al-

cuna rilevazione delle presenze tramite l'apposito badge aziendale in uso al dipendente, pur avendo incamerato retribuzione piena e financo premi di produzione. Era altresì emerso che dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2020 egli nemmeno era stato incluso nei prospetti turnari afferenti al servizio che avrebbe dovuto rendere presso il Centro Operativo Emergenza Incendi, mentre per il periodo ante 2010 non v'era documentazione.

Le indagini condotte tramite escussione di persone informate sui fatti ed analisi dei tabulati telefonici hanno più puntualmente appurato che lo Scumace *non ha prestato alcuna attività lavorativa dal 26 luglio 2005 al 17 settembre 2020*, senza peraltro inoltrare alcuna istanza concernente permessi, richieste di congedo ordinario e/o ferie, finalizzate a giustificare l'assenza dal lavoro e tuttavia percependo retribuzioni per oltre 500mila euro.

Rappresenta la Procura che dapprima, nel 2004, lo Scumace veniva assegnato all' *Ufficio Patrimonio* dell'A.O. Pugliese Ciaccio, dimostrando fin da subito ostilità nei confronti dei suoi superiori e scarso rispetto delle regole. Il responsabile del settore, dott. Walter *Tallerico*, interrogato dagli inquirenti, ha dichiarato che, quando si trattò di consegnargli il mansionario di servizio, lo Scumace mostrò un atteggiamento di chiusura rifiutandone la consegna *brevi manu* e, avvertito della necessità di procedere a notificazione dello stesso, la rifiutò aprioristicamente e, quando l'ordine di servizio gli venne spedito per posta

raccomandata, la stessa veniva rifiutata dal destinatario. Successivamente, constatando il costante rifiuto a svolgere i compiti che gli venivano assegnati, il Tallerico ha dichiarato di averne dato immediatamente nota ai suoi superiori.

Tale atteggiamento sarebbe continuato fino al 26 luglio 2005 quando, dal settore Patrimonio egli veniva assegnato al nascente Centro Operativo Emergenza Incendi (COEI), incardinato presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale di cui era nominata responsabile coordinatrice la dott.ssa Cuffari Maria Rita, la quale – interrogata dagli inquirenti – ha confermato la condotta continuamente assenteista dello Scumace, specificando che era perpetrata per mezzo di azioni gravemente intimidatorie nei suoi confronti. La Cuffari ha altresì specificato che fin dal primo giorno di assegnazione al COEI, lo Scumace si sarebbe rifiutato di lavorare e di prendere ordini da lei. Coerentemente con tale premessa, non si sarebbe più recato al lavoro e l'Ufficio del personale ha cominciato a segnalare le numerose assenze dal servizio alla stessa Cuffari che, nel riscontrarle, confermava che si trattava di assenze ingiustificate.

Sempre la Cuffari ha dichiarato che a distanza di 5-6 mesi sarebbe stata raggiunta in ufficio da un tizio che non conosceva il quale, dietro minaccia a lei e ai suoi figli (e rappresentandole dettagli sul suo privato), le avrebbe intimato di non creare problemi allo Scumace, sicché impaurita e turbata dalle minacce

ricevute non si oppose più alla condotta assenteista dello Scumace che continuò nella propria condotta illecita. Sempre per paura, la Cuffari ha riferito di non avere sporto denuncia all'Autorità. Tale ricostruzione dei fatti è risultata compatibile con quanto dichiarato ai militari dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, dott. Scalzo Giuseppe, il quale aggiungeva di avere interessato della questione il capo dell'Ufficio Tecnico Arch. Matarrese Luigi e il responsabile del settore Patrimonio, Avv. Walter Talerico. Aggiungeva altresì che la Cuffari con diverse note di servizio aveva segnalato la condotta assenteista, ma che alle stesse non era mai giunto alcun riscontro e di avere cessato di occuparsi della questione quando smisero di arrivare segnalazioni da parte dell'Ufficio del personale. In sede di spontanee dichiarazioni, lo Scalzo ha aggiunto che la condotta assenteista dello Scumace era ben nota anche all'allora responsabile dell'Area Risorse Umane, dott. Calabretta Salvatore.

Riferisce ancora l'attore pubblico che, al fine di acquisire ulteriori riscontri sulla condotta intimidatoria dello Scumace, sono stati esaminati i tabulati telefonici dell'utenza a lui intestata ed è emerso che egli si era interfacciato continuamente con diversi soggetti con precedenti di polizia e riconducibili alla criminalità organizzata calabrese.

All'atto del pensionamento della dott.ssa Cuffari in data 31.12.2009, nel ruolo di responsabile del COEI subentrava il

dott. Nino Critelli che, premettendo di non aver avuto alcun colloquio col suo predecessore e di non avere effettuato alcuna ricognizione sul novero del personale alle sue dipendenze, ignorava dell'inquadramento dello Scumace nella propria articolazione aziendale, sicché – ha rimarcato l'attore – incredibilmente veniva consentito allo Scumace di continuare a proseguire la propria condotta illecita e assenteista.

Le dichiarazioni del Critelli sono state in parte contraddette da quanto riferito innanzi agli inquirenti dal segretario del Nucleo Aziendale Valutazioni Strategico all'epoca dei fatti, sig. Del Luca Cosimo che, dal 2015 al 2017, aveva il compito di occuparsi del c.d. sistema premiante. Egli ha dichiarato che lo Scumace era assegnato al COEI ma che il Critelli, nel negare tale circostanza, non gli aveva mai comunicato quale era la sua effettiva assegnazione. Tale affermazione risulta comprovata in atti, con riferimento alle valutazioni del personale del 5 marzo 2018, e relativa alla produttività 2017: tali valutazioni risultano redatte dal Critelli che, con riferimento a tre dipendenti inseriti per errore nell'elenco, indicava la nuova sede di lavoro, mentre con riferimento allo Scumace, si limitava a negare l'appartenenza al COEI senza tuttavia indicare l'effettiva sede di servizio.

Anche lo Scalzo ha confermato di avere fatto vedere al Critelli diverse note indirizzate all'Ufficio Risorse Umane e da cui risultava la mancata presa di servizio dello Scumace presso il COEI. Anche altri soggetti escussi, tutti dipendenti presso il COEI,

hanno confermato la sistematica assenza dal lavoro dello Scumace.

La condotta assenteista è continuata anche dopo il pensionamento del dott. Scalzo, avvenuto il 1° luglio 2015 ma – rappresenta l'attore - da questo momento in poi sembra che l'Amministrazione si sia dimenticata completamente dello Scumace, al punto che quando, in data 25 giugno 2016, venivano individuati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione, in tutti i componenti COEI non veniva ricompreso lo Scumace, nonostante fosse formalmente assegnato al reparto.

Dopo il pensionamento del dott. Critelli, avvenuto nel dicembre del 2019, per un periodo durato fino al mese di maggio 2020, il ruolo di coordinamento restava scoperto e i turni di servizio venivano redatti ai dipendenti più esperti (Maiolo Domenico e Tavano Giovanni), che tuttavia continuavano a non inserirlo nei turni di servizio sul presupposto che, in quanto semplici addetti al COEI, non avevano la responsabilità di ulteriori approfondimenti.

Nel maggio 2020, il ruolo di *coordinatore del COEI* veniva assegnato alla *dott.ssa Adele Colosimo* che, non avendo effettuato alcun passaggio di consegne dal Critelli, e non avendo svolto alcuna ricognizione su tutto il personale assegnato alla struttura, ha continuato ad ignorare l'esistenza dello Scumace,

dichiarando agli inquirenti di essersi basata sull'elenco del personale inserito nella turnazione mensile anche negli anni precedenti.

Sennonché – avverte l'attore – nel giugno del 2020 lo Scumace *compare* in Azienda chiedendo la ricostruzione della propria carriera con la pretesa di avere dal proprio datore di lavoro ulteriore somme derivanti dall'inquadramento in un maggior livello spettante.

Seguiva pertanto una riunione in ufficio tra il *Direttore Amministrativo, dott. Antonio Mantella*, il *direttore di staff, dott. Sergio Petrillo*, il *Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Zuccatelli* ed il dipendente *Scumace*, oltre la responsabile *Adele Colosimo* che, come dichiarato agli inquirenti, in quella sede apprendeva dell'assegnazione dello Scumace al COEI pur non avendo mai di fatto preso servizio. Riferisce il Procuratore che il Commissario Zuccatelli aveva disposto la ricostruzione della carriera dello Scumace e che pertanto si ingenerava il paradosso della ricostruzione della carriera di un dipendente assenteista senza avvedersi almeno di farlo rientrare immediatamente in servizio.

Lo svolgimento di tale riunione era confermato dall'intercettazione telefonica del 14 luglio 2020 tra il Direttore Amministrativo Mantella e il sig. Panella Giuseppe, ove il primo riferiva all'altro di avere ricevuto una telefonata del Commissario Zuccatelli che gli parlava dello Scumace come di un *<dipendente fantasma>* che non prestava attività lavorativa dal 2005 e che,

in occasione della riunione rappresentata dalla Colosimo, su invito del Commissario a riprendere l'attività lavorativa, si era rifiutato e aveva richiesto, perfino, la titolarità di una posizione organizzativa. L'esistenza di tale richiesta è documentata anche da alcune comunicazioni via mail. La Direzione Amministrativa, preso atto delle criticità legate alla posizione dello Scumace, con la nota prot. n. 14443 del 3 luglio 2020 si preoccupò di farlo rientrare al lavoro, mettendolo a disposizione della Struttura Patrimonio e provvedendo al contempo ad una *segnalazione alla Commissione di Disciplina aziendale* per la condotta gravemente assenteista tenuta negli anni.

Il dirigente Tallerico, sentito dagli inquirenti, ha affermato di essere assolutamente contrario alla nuova assegnazione dello Scumace alla sua Struttura (Patrimonio) in quanto ben consapevole che questi non aveva alcuna intenzione di lavorare e che d'altra parte l'assegnazione al COEI mai era stata revocata. Ha riferito altresì di averne parlato col Direttore Amministrativo Mantella il quale avrebbe dichiarato di voler procedere alla revoca della nuova assegnazione ma che in concreto tale revoca non fu mai formalmente emessa né comunicata alle parti interessate. Il Tallerico ha inoltre affermato che lo Scumace non se è mai presentato presso il Settore Patrimonio e di non avere assunto alcuna iniziativa nella convinzione che l'assegnazione fosse stata appunto revocata.

L'attore riferisce che in sede disciplinare la segnalazione non

produceva alcun effetto, considerato che con nota prot. n. 16217 del 28.07.2020 il Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, Avv. Domenico Canino, concludeva di non avere rinvenuto gli estremi per intraprendere un eventuale procedimento disciplinare, in quanto il responsabile della struttura presso cui lo Scumace prestava servizio non avrebbe provveduto con immediatezza a segnalare i fatti a lui noti, non consentendo quindi una adeguata istruttoria.

Diversamente, con nota prot. n. 18336 del 02.09.2020, il Direttore Amministrativo segnalava nuovamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari la condotta assenteista dello Scumace, cui seguiva l'opportuno e dovuto procedimento che si concludeva con la *nota prot. n. 22773 del 23.10.2020* che sanzionava il convenuto con il *licenziamento senza preavviso*. Con la successiva delibera n. 1281/2020 del 30.11.2020 il Commissario Straordinario Zuccatelli provvedeva a risolvere il rapporto di lavoro con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento disciplinare.

3.2.2. Le indagini si sono quindi spostate sulle **condotte dei dirigenti dell'Ufficio Risorse Umane succedutisi nel tempo**, e in particolare sul perché – fatta eccezione per i primi mesi di assegnazione – in seguito non siano state più mandate segnalazioni sulle omesse timbrature dello Scumace Salvatore. Calabretta Salvatore, dirigente dell'Ufficio Risorse Umane dal 1° marzo 1999 al 1° giugno 2011, ha riferito che delle assenze di servizio dei dipendenti si occupava al tempo il dott. Francesco

Citriniti. Quest'ultimo ha dichiarato che fino al 2008 non aveva avuto in carico la gestione giuridica del personale dell'antincendio fino ad allora, ma di ricordare che fin dal 2008 lo Scumace aveva un cospicuo debito orario che era stato comunicato al dipendente tramite il cedolino paga mensile, così come era comunicato al *Responsabile della Struttura* ove prestava il servizio, come avveniva per tutti i dipendenti. L'attore riferisce altresì che il Citriniti ha prodotto la nota prot. n. 1252/2013 del 04.06.2013 indirizzata allo Scumace e al Responsabile del COEI con cui veniva comunicato il debito orario per il mese di novembre per un totale di 150 ore.

Sul come sia stato possibile che lo Scumace abbia per 15 anni percepito regolarmente lo stipendio senza tuttavia mai prestare la propria attività lavorativa, il *Direttore Amministrativo Mantella* ha dichiarato che per i dipendenti a tempo indeterminato il pagamento dello stipendio è automatico mentre l'eventuale riduzione avviene solo in caso di irrogazione di sanzioni disciplinari o di debito orario non recuperato che, in questo caso, non era stato possibile rilevare in quanto il convenuto non aveva mai utilizzato il badge sicché il sistema informatico non avrebbe mai <agganciato> il dipendente al fine della determinazione del debito orario maturato.

Senonché, avverte il Requirente, tale affermazione non era confermata nelle dichiarazioni del dott. Citriniti, secondo cui l'as-

senza dello Scumace era stata registrata dall'applicativo informativo, così come nella documentazione prodotta successivamente dallo stesso Direttore Amministrativo. Infatti, lo stesso dott. Mantella, in seguito, specificava che una corretta lettura del *database* consentiva di appurare che dal 1° luglio 2005 al 31 settembre 2011 talune timbrature (sia pure irregolari) erano riscontrabili.

Sempre il Mantella ha affermato che la questione era al vaglio dell'Ufficio legale ma che non era stata intrapresa alcuna iniziativa.

3.3. Pertanto, sono stati **invitati a fornire deduzioni**, oltre lo Scumace, i convenuti:

- la dott.ssa Maria Cuffari, Responsabile COEI dal 26.07.2005 al 31.12.2019;

- il dott. Scalzo Giuseppe, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (presso cui afferiva il servizio reso dal COEI) dal 1993 al 1° luglio 2015;

- il dott. Critelli Nino, Responsabile COEI dal 2010 al 31.12.2019 e nell'ultimo anno Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;

- il dott. Calabretta Salvatore, Dirigente Area Risorse Umane dal 1° marzo 1999 al 1° giugno 2011;

- il dott. Prejanò Vittorio, Dirigente Area Risorse Umane dal 16 luglio 2011 all'8 settembre 2011 (e dal 16 settembre 2013 al 24 gennaio 2019);

- il dott. Esposito Massimo, Dirigente Area Risorse Umane dal 9 settembre 2011 al 18 settembre 2013;

- la dott.ssa De Vito Maria Pia, Dirigente Area Risorse Umane dal 1° febbraio 2019 al 1° agosto 2020;

- il dott. Citriniti Francesco, titolare della posizione organizzativa dei flussi informativi dal 1° settembre 2008.

A tutti gli odierni convenuti viene contestato il **concorso omisivo nella condotta illecita dello Scumace**. In particolare:

(I) i responsabili del COEI (Cuffari-Critelli-Scalzo) per aver omesso di segnalare l'assenza dal lavoro dello Scumace alla Direzione Amministrativa e di promuovere il dovuto procedimento disciplinare;

(II) i responsabili dell'Ufficio Risorse Umane (Calabretta-Prejanò-Esposito-De Vito) per aver omesso di porre in essere tutte le condotte necessarie a contestare il debito orario al dipendente e ad effettuare le decurtazioni stipendiali conseguenti, procedendo anche loro alla segnalazione, sia alla direzione amministrativa che all'ufficio procedimenti disciplinari;

(III) il responsabile dei flussi informativi (Citriniti), per avere omesso di comunicare mensilmente il debito orario allo Scumace tramite l'indicazione nel cedolino mensile e segnalare le assenze al responsabile dell'Ufficio di appartenenza.

4. In punto di **diritto**, il Pubblico Ministero ritiene sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, sia a titolo di danno patrimoniale (per euro 531.248,27= pari alle somme stipendiali illegittimamente percepite dal mese di agosto 2005 al mese di maggio 2020, al lordo delle ritenute fiscali Irpef e previdenziali, operate dal datore di lavoro, come chiarito dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite, QM/14/2020, sommate alla quota di contributi previdenziali gravante sull'ente), oltre che a titolo di danno all'immagine avendo la fattispecie contestata avuto un risalto mediatico a livello locale, nazionale ed internazionale (cfr., citazione da pag. 30 a pag. 38 - oltre 70 voci tra articoli di stampa e note radiofoniche, televisive e link presenti sul web).

Ai **dirigenti** è altresì contestata la **violazione dell'art. 52, comma 1 c.g.c.** che impone l'obbligo di denuncia dei fatti esposti dalla procura contabile, anche per il periodo ante codice, giusto l'art.20 R.D. n. 3 del 10 gennaio 1957.

La contestazione ai dirigenti è di matrice **dolosa**, in quanto tutti hanno intenzionalmente scelto di tacere (intesa come dolo civilistico, come volontarietà della condotta), e – in subordine – una condotta connotata da **negligenza grave**.

Per il Pubblico Ministero siamo innanzi ad una ipotesi di **occultamento doloso del danno**: una serie di condotte omisive, più propriamente omertose, che di fatto non hanno consentito nel tempo all'amministrazione di avere piena contezza

dell'illecito perpetrato dallo Scumace, come confermato dal fatto che il procedimento è stato azionato soltanto nel 2020 quando finalmente dell'illecito hanno avuto contezza il Direttore Amministrativo Mantella ed il Commissario Zuccatelli.

Le deduzioni difensive presentati dagli incolpati non sono state ritenute sufficienti a vincere le contestazioni.

Il danno è stato così **ripartito**:

➤ *danno all'immagine, euro 1.062.496,54= in solido tra tutti i convenuti;*

➤ *danno patrimoniale, euro 531.248,27= in solido con lo Scumace:*

- *alla dott.ssa Cuffari per l'intero* (in quanto la sua condotta è in rapporto causale diretto col danno patrimoniale arrecato dal 2005 al 2009);

- *al dott. Critelli per euro 381.217,69* (in quanto la sua condotta è in rapporto causale diretto col danno patrimoniale arrecato dal 2010 in poi);

- *al dott. Calabretta per l'intero* (in quanto la sua condotta è in rapporto causale diretto col danno patrimoniale arrecato dal 1° marzo 1999 al 1° giugno 2011);

- *al dott. Prejanò per euro 367.921,83* (in quanto la sua condotta è in rapporto causale diretto col danno patrimoniale arrecato dal luglio 2011 in poi);

- *al dott. Esposito per euro 362.922,96* (in quanto la sua con-

dotta è in rapporto causale diretto col danno patrimoniale arrecato dal settembre 2011 in poi);

- al dott. De Vito per euro 38.211,06 (in quanto la sua condotta è in rapporto causale diretto col danno patrimoniale arrecato dal febbraio 2019);

- al dott. Scalzo per l'intero (in quanto la sua condotta è in rapporto causale diretto col danno patrimoniale arrecato dal 2005);

- al dott. Citriniti per euro 425.190,37 (in quanto la sua condotta è in rapporto causale diretto col danno patrimoniale arrecato dal settembre 2008)

In subordine, il Pubblico ministero ha chiesto che il danno erariale venga **ripartito** tra Salvatore SCUMACE, a titolo di dolo e per l'intero, ed i dirigenti in via sussidiaria a titolo di colpa grave, per il solo danno patrimoniale, con le quote seguenti:

- Cuffari Maria Rita, euro 34.989,45

- Critelli Nino, euro 107.665,33

- Calabretta Salvatore, euro 76.202,90

- Prejanò Vittorio, euro 62.347,67

- Esposito Massimo, euro 19.358,00

- De Vito Maria Pia, euro 18.494,29

- Scalzo Giuseppe, euro 88.925,58

- Citriniti Francesco, euro 123.269,96

5. Tutti i convenuti si sono costituiti, articolando le seguenti difese.

5.1. SCUMACE SALVATORE (Avv.ti Giuseppe Pigna-

nelli e Gregorio Viscomi) ha eccepito:

- In via preliminare, istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c., in attesa dell'accertamento penale della vicenda in relazione alle dichiarazioni della Cuffari, in quanto se vengono meno le accuse della Cuffari, la citazione perde l'architrave su cui è stata costruita;

- Nel merito, ha eccepito il mancato accertamento sulla realtà del COEI che sarebbe stato fin dall'inizio un ufficio non funzionale, e che doveva essere attribuito a personale qualificato e formato. Al punto che lo stesso Scumace con una mail del 10.02.2017 chiedeva di essere assegnato ad altro ufficio, in quanto consapevole della propria incresciosa situazione. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda.

5.2. SCALZO GIUSEPPE (Avv. Giuseppe Pitaro) ha ecce-

pito:

in via preliminare, la prescrizione, in quanto i fatti erano stati segnalati sia dallo Scalzo sia dalla Cuffari già nel 2006 al Dirigente dell'epoca, dott. Calabretta, sicché l'A.O. ne era pienamente a conoscenza, oltre la circostanza che lo Scalzo è in pensione da oltre 7 anni;

nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto:

- non risulta da alcun atto che lo Scumace abbia mai preso servizio presso il COEI, sicché la sua assegnazione non si sarebbe mai perfezionata;

- lo Scalzo non ha mai ricoperto il ruolo di coordinatore del COEI, sicché nessuna responsabilità può essergli imputata per la condotta illecita del dipendente;

- non vi sarebbero dolo e colpa grave avendo nel 2006 segnalato la mancata presa di servizio dello Scumace.

Indi ha concluso per il rigetto della domanda.

5.3. CUFFARI MARIA CATERINA RITA (Avv. Francesco

Pullano), ha eccepito:

in via preliminare, la prescrizione, avendo fino dal 2006 segnalato la condotta illecita e le minacce ricevute ai superiori gerarchici e all'Ufficio Personale (sicché non è vera l'affermazione che non ha fatto niente) oltre ad essere cessata dall'impiego il 31.12.2009;

in via preliminare, l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda. L'eccezione poggia sull'erronea determinazione del danno in via principale (euro 531.248,27= oltre euro 1.062.496,54= per danno all'immagine in solido con tutti i convenuti), laddove - non potendo contestarsi una partecipazione attiva alla verifica del danno -, la condanna dovrebbe essere limitata e solo in via sussidiaria (che è giusto quanto chiede la Procura in via subordinata: danno patrimoniale per euro 34.989,45=, pari al 25% del periodo a lei riferibile), dal che la difesa reputa vi sia un difetto di causa petendi nel corpo della citazione non essendo comprensibili le ragioni che hanno condotto l'attore a ritenere sussistente una responsabilità in questa

percentuale;

in via preliminare, l'inammissibilità della citazione per mancanza di prova, non essendo prove in senso tecnico le informative della Guardia di Finanza e le risultanze delle indagini di Polizia giudiziaria in sede penale;

nel merito, la scriminante dello stato di pericolo, in quanto minacciata (anche con riguardo ai figli) ove avesse creato problemi allo Scumace, e l'irrilevanza della contestazione di omessa denuncia, essendo provato in atti che ha riferito al proprio superiore (Calabretta) la situazione dello Scumace.

Ha concluso chiedendo il rigetto o, in subordine, la somma ritenuta di giustizia con uso del potere riduttivo.

5.4. CRITELLI NINO (Avv. Giacomo Carbone) ha eccepito:

- in via preliminare, istanza di rinvio udienza per consentire il diritto di difesa del convenuto, atteso che il fascicolo depositato dall'attore è confuso e privo di indice atti e tale da non consentire una consultazione logica;

in via preliminare, istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c., in attesa della definizione del procedimento penale – sul rilievo che in questo processo la responsabilità del convenuto non è solo documentale ma dipende dalla verifica delle dichiarazioni di altri convenuti e di terzi ed in pieno contraddittorio con gli stessi, sicché ove in questo processo venissero ritenuti provati i fatti ricavandoli dalle dichiarazioni medesime, allora il diritto di di-

fesa sarebbe violato, oppure le dichiarazioni stesse sono inutilizzabili, anche tenuto conto che il ristoro del danno all'immagine presuppone l'accertamento penale del fatto *a danno* della PA;

in via preliminare, la prescrizione, sul rilievo che della condotta assenteista dello Scumace l'A.O. sapeva fin dal 2005;

nel merito, l'infondatezza della domanda per mancanza di condotta antigiuridica e dolo o colpa grave, in quanto:

- avendo assunto l'incarico di coordinatore del COEI solo nel settembre 2015, il Critelli non ha mai ricevuto alcun atto o documento attestante la condotta illecita e/o fraudolenta dello Scumace;

- non sarebbe vero che il Critelli, con riferimento alle valutazioni per il sistema premiante redatte negli anni 2015-2017, avrebbe inteso occultare le assenze dello Scumace, laddove per altri dipendenti inseriti per errore nell'elenco avrebbe indicato l'ufficio reale di assegnazione mentre ciò non ha fatto per lo Scumace, in quanto si trattava di dipendenti che il Critelli aveva già trovato in servizio al momento della nomina come coordinatore, cosa che ignorava per lo Scumace;

- sarebbero inattendibili le dichiarazioni del dott. Scalzo e del dott. Del Duca;

sempre nel merito, la mancanza di elemento soggettivo del dolo e della colpa grave, oltre che del nesso causale, atteso che la condotta assenteista dello Scumace era già nota a tutti quelli

che avevano il potere-dovere di licenziarlo.

Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e in subordine ritenere non superiore al 5% o nella percentuale diversa di giustizia l'apporto colposo del Critelli ed adottare il potere riduttivo, tenuto conto dell'evidente concorso causale dei vertici aziendali.

5.5. CALABRETTA SALVATORE (Avv. Concetta Stanizzi)

ha eccepito l'infondatezza della domanda:

per difetto di condotta antigiuridica rilevante, in quanto il mancato avvio del procedimento disciplinare sarebbe addebitabile esclusivamente in capo ai responsabili dell'unità operativa COEI succedutisi nel tempo (e in via di surroga al dirigente della struttura di Prevenzione e Protezione aziendale), e non certo in capo al dirigente responsabile della struttura complessa risorse umane;

per difetto dell'elemento soggettivo, in quanto il Calabretta non aveva la consapevolezza della condotta assenteista dello Scumace, sul presupposto che le dichiarazioni del Dott. Scalzo sarebbero inattendibili e che le comunicazioni della Cuffari all'Ufficio Risorse Umane riguardavano unicamente la mancata presenza di servizio presso il COEI, ma non escludevano che lo Scumace prestasse servizio in altra area di assegnazione.

5.6. DE VITO MARIA PIA (Avv. Giuseppe Macri – Avv.

Giacomo Carbone) ha eccepito:

in via principale, l'infondatezza della domanda, per assenza

dell'elemento soggettivo del dolo (anche tenuto conto del suo rilievo solo penalistico ex art. 21, comma 1 D.L. n. 76/20) e della colpa grave, considerando il breve lasso di tempo in cui ha ricoperto il ruolo di Responsabile delle Risorse Umane e la mancanza di elementi di fatto comprovanti la conoscenza della condotta illecita dello Scumace;

in subordine, tenendo conto degli altri fattori causali oltre la mancanza di arricchimento personale, condannare solo in via sussidiaria anche con esercizio del potere riduttivo.

5.7. ESPOSITO MASSIMO (Avv. Alfredo Gualtieri) ha eccepito:

l'infondatezza della domanda, per carenza di condotta antigiuridica e dolosa o gravemente colposa:

- non avendo svolto alcun ruolo nell'accertamento delle presenze e delle assenze, essendo solamente un funzionario dell'Area Risorse Umane, avendo sostituito senza formale deliberazione di incarico, e perciò senza poteri, il Dirigente responsabile dell'Area per due anni;
- non avendo mai avuto contezza della condotta assenteista dello Scumace e di essere stato impossibilitato, in ragione della propria attività lavorativa, ad averne contezza;
- non essendo mai stato responsabile del settore dei flussi informativi;
- essendo rimasto estraneo al procedimento penale;
- non avendo concorso in alcun modo al danno all'immagine

nei confronti dell'A.O.;

l'infondatezza della domanda, per l'assenza totale di nesso causale tra fatto e danno.

Ha quindi concluso per il rigetto della domanda siccome infondata e in subordine di essere assolto per intervenuta prescrizione.

5.8. PREJANO' VITTORIO (Avv. Luigi Combariati) ha

eccepito:

in via preliminare, istanza di sospensione ex art.106 c.g.c. in attesa della definizione penale della vicenda, evidenziando:

- di avere richiesto in sede penale il rito abbreviato, che il giudice penale ha ammesso tale rito rinviando all'udienza del 28.01.2023 e disponendo lo stralcio della sua posizione, che il 28.01.2023, espletato il suo esame, il giudice penale ha rinviato per la discussione all'udienza del 22.03.2023;

- che la difesa, pur consapevole dell'autonomia dei due giudizi, ritiene che – potendo la sentenza penale di assoluzione fare stato nel giudizio contabile quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi – e ferma restando la possibilità per il giudice contabile di trarre da essa elementi utili al proprio convincimento, l'esito del processo penale potrebbe rilevarsi determinante;

in via principale, l'infondatezza della domanda per difetto di condotta antigiuridica e dolosa o gravemente colposa, in quanto:

- l'obbligo di controllo gravava sul Responsabile COEI in

prima battuta e poi sul Responsabile Prevenzione e Protezione, ma non sul Dirigente dell'Area Risorse Umane, che non aveva l'obbligo di verificare le timbrature del badge dello Scumace (compito questo demandato al titolare della posizione organizzativa Flussi Informativi, che opera in piena autonomia);

- il sistema automatizzato può verificare l'inosservanza dell'orario di lavoro, ma non le assenze ingiustificate che possono essere verificate solo dai Responsabili della Struttura di appartenenza del dipendente ex art. 55-bis e ss. D. Lgs n. 165/01;

l'infondatezza della domanda del danno all'immagine, oltre che dal punto di vista dell'elemento soggettivo, trattandosi di una figura speciale di danno all'immagine che poggia sul *presupposto che il dipendente abbia falsamente attestato la sua presenza in servizio*, che ha un abito applicativo connesso ad un *procedimento disciplinare e alla sanzione del licenziamento*, e che è *esperibile solo nei confronti del dipendente*, sicché essa non è estendibile agli altri soggetti, dirigenti e funzionari, nei cui confronti può farsi valere unicamente e astrattamente la *figura generale* di danno all'immagine e di cui all'art. 17, co. 30-ter del D.L. n. 78/09 che però continua a trovare applicazione solo per delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la PA in caso di condanna penale irrevocabile.

Ha concluso per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione dell'addebito.

Ha quindi concluso per il rigetto della domanda.

5.9. FRANCESCO CITRINITI (Avv. Valerio Zimatore) ha
eccepito:

l'insussistenza dell'obbligo di denuncia ex art. 52 c.g.c. e d.P.R. n. 3/57, atteso che il Citriniti, rispetto ai fatti contestati, era un funzionario appartenente a diverso settore (i.e.: flussi informativi presso le Risorse Umane, e non apparteneva al COEI), sicché l'obbligo giuridico era in capo al Responsabile COEI (Cuffari e Critelli per i periodi di loro competenza), o al Responsabile Prevenzione e Protezione Aziendale (Dott. Scalzo) o al più al Dirigente Area Risorse Umane *pro-tempore*, ma non al Citriniti;
l'insussistenza della violazione del combinato disposto art. 22 l. n. 724/94 e artt. 55-bis, co. 4, 55-quater, 55-septies, co. 6 del D.lgs n. 165/2001, sostanzialmente per gli stessi motivi; infatti, il Citriniti, quale funzionario si limitava a comunicare ai responsabili delle Unità Operative i dati relativi al debito orario dello Scumace tratti dal sistema informatico di gestione delle timbrature, ma in particolare la sua attività era esclusivamente la comunicazione delle *timbrature incoerenti*, ossia timbrature che non rispettavano la sequenza di entrata ed uscita, ma che non aveva nulla a che vedere con la effettiva presenza in ufficio di ogni dipendente. In altri termini, secondo la difesa del convenuto, se lo Scumace non avesse timbrato, non sarebbe potuta risultare una timbratura incoerente e quindi nulla poteva essere comunicato;

l'infondatezza della domanda per assenza di nesso causale tra

fatto e danno: la Procura non avrebbe provato il nesso eziologico

tra la condotta omissiva del Citriniti e il danno, ma anzi sarebbe

evidente il contrario: se il Citriniti avesse comunicato sempre il

debito orario, il danno erariale si sarebbe prodotto lo stesso se

poi i Responsabili non avessero adottato un provvedimento di-

sciplinare: infatti, quando il debito orario è stato comunicato e

trasmesso, nulla è accaduto;

l'infondatezza della domanda per insussistenza del dolo e della

colpa grave.

La difesa ha quindi richiesto, in via istruttoria l'espletamento di

una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il funziona-

mento del sistema informativo relativo alle timbrature incoerenti

ed in particolare volta ad accertare che – nel caso di totale as-

senza delle timbrature nel corso di un mese - non vi era alcun

alert da parte del sistema.

Indi ha concluso per il rigetto della domanda.

6. All'udienza del 14 marzo 2023, acquisito il consenso

delle parti, è stata disposta la riunione dei procedimenti 23331

e 23332 attesa la sovrapponibilità degli stessi.

Il Pubblico Ministero ha sostanzialmente argomentato su tutte

le contestazioni mosse ai convenuti nella citazione, replicando

puntualmente alle eccezioni svolte dagli stessi nelle rispettive

comparse e riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto in-

trodotto.

L'Avv. Pignanelli per conto dello Scumace Salvatore ha lamentato che, al momento della costituzione, non gli è stato possibile caricare sul portale telematico un file video (depositato in Procura ma non preso in considerazione), del quale ha chiesto l'acquisizione. Dal video, secondo il difensore, si evincerebbe che allo Scumace era stata assegnata una stanza completamente vuota, sfornita di scrivania e di strumentazione utile per poter espletare qualsiasi attività lavorativa, solo al fine di mettere a tacere la posizione dello stesso. In particolare, sempre secondo il difensore, il video conterrebbe un colloquio avvenuto con un altro soggetto ed intende dimostrare che lo Scumace, mediante vari colloqui avuti con soggetti sentiti anche dalla Guardia di finanza, ha sempre cercato di porre rimedio alla propria situazione ma che, per metterlo a tacere, gli è stata assegnata una stanza vuota. In altri termini, secondo la difesa, lo Scumace non avrebbe eluso l'attività lavorativa, in quanto egli sarebbe stato posto nelle condizioni di non poterla svolgere.

In merito alla produzione del video, l'Avv. Pullano non si è opposto, tuttavia rilevando che esso non è di alcuna utilità ai fini del decidere; l'Avv. Carbone invece si è opposto, precisando che ove il Collegio ne avesse disposto l'acquisizione, si sarebbe reso necessario disporre anche un rinvio dell'udienza per consentire il contraddittorio su tale video-documentazione; l'Avv. Pitaro non si è opposto ma ha chiesto un rinvio per poter esaminare il video e controdedurre. Negli stessi termini gli Avv. Le Pera,

Combariati, Gualtieri e Macrì, mentre l'Avv. Zimatore, dapprima opponendosi, reputando il video inutile ai fini del decidere, ha poi precisato che non sapendo se lo stesso è riferito al periodo che potrebbe interessare la difesa del proprio assistito, neanche potrebbe sapere se opporsi o meno.

Con ordinanza presidenziale resa a verbale, il Collegio – rilevato che nella memoria dell'Avv. Pignanelli non risulta la data del video (che verosimilmente si colloca nell'anno 2017), rilevato che non consta il formato del video né se lo stesso sia o meno tra i formati ammessi per il deposito in Giudico DAED dalle istruzioni della DGSIA per lo svolgimento dei giudizi mediante ICT - non ha autorizzato la produzione della documentazione in questione.

Indi la discussione della causa ha proseguito il suo corso naturale e tutti i difensori hanno sostanzialmente ripetuto quanto argomentato nei rispettivi scritti difensivi riportandosi alle conclusioni rassegnate. All'esito, la causa era trattenuta in decisione.

7. Con **istanza del 21 giugno 2023**, l'Avv. Combariati ha chiesto al Collegio di rimettere la causa sul ruolo al fine di valutare la posizione di Prejanò Vittorio, atteso che con sentenza n. 96/2023 del 22.03.2023 il Tribunale penale di Catanzaro lo aveva assolto “perché il fatto non sussiste” e dunque, sul presupposto che la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel processo contabile quanto alla materialità dei fatti accertati

ovvero esclusi, tenuto conto che già in sede di costituzione aveva chiesto la sospensione dell'odierno giudizio in attesa della definizione di quello penale, si rendeva necessario e utile vagliare l'eventuale stralcio della posizione del Prejanò. Allegava copia della sentenza del Tribunale penale di Catanzaro.

8. Con Sentenza-ordinanza n. 125/2023 del 3 luglio 2023 l'intestata Sezione ha rigettato le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti (istanza di sospensione del giudizio, inammissibilità della citazione per mancanza di prova e indeterminazione dell'oggetto, e istanza di rinvio), ha dichiarato inammissibile la domanda sul danno all'immagine, ha ordinato all'Amministrazione il deposito del regolamento aziendale (o di altro documento informativo equipollente), disciplinante il riparto di competenze interno in materia di accertamento delle presenze del personale in funzione del pagamento della retribuzione mensile, indi fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 7 novembre 2023.

9. Con nota prot. n. 12490 del 04.08.2023, l'Amministrazione A.O. Renato Dulbecco (già A.O. Pugliese-Ciaccio) riscontrava il contenuto della sentenza-ordinanza n. 125/23 precisando che, nel periodo di riferimento, l'A.O. Pugliese-Ciaccio non aveva un regolamento aziendale (o altro atti di organizzazione) disciplinante il riparto di competenze interno in materia di accertamento delle presenze del personale in funzione del pagamento della retribuzione, e che la documentazione inviata in

allegato alla nota (Atto aziendale 65/CS del 02.08.2016) risulta in ogni caso di scarsa utilità per la ricostruzione della situazione precedente al 2020. In particolare, l'art. 35 dell'Atto aziendale predetto assegnava alla Soc. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione le funzioni di "rilevazione gestione presenze e gestione giuridica ed economica del personale".

10. Con **nota del 05.09.2023**, l'Avv. Combariati ha depositato la sentenza penale n. 96/2023 del Tribunale di Catanzaro con attestazione di irrevocabilità.

11. All'**udienza del 7 novembre 2023**, il Pubblico ministero, nel riportarsi al contenuto dell'atto di citazione ed al verbale d'udienza del 14.03.2023, ha ulteriormente precisato:

(i) che dall'istruttoria disposta dal Collegio risulta incontestato che l'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio non aveva un regolamento aziendale, in ordine ai meccanismi di controllo della presenza ai fini della determinazione della retribuzione;

(ii) che i primi responsabili della verifica della presenza sono da individuare nei responsabili della struttura presso cui era incardinato lo Scumace;

(iii) che è stato acclarato anche dal Collegio che non esistono le "*beggiature*" che rilevassero la presenza da parte dello Scumace;

(iv) che, dalla circolare della Funzione Pubblica del 1995, si evince che i sistemi automatizzati di rilevazione dell'orario di lavoro devono essere utilizzati per determinare direttamente la retribuzione principale ed accessoria da corrispondere a ciascun

dipendente;

(v) che la rilevazione automatica non è necessaria a rilevare solo le assenze, ma anche a determinare la retribuzione diretta sia ordinaria che accessoria;

(vi) che dagli atti del giudizio si evince che il meccanismo retributivo sarebbe una retribuzione automatica da cui venivano derivate, in ragione delle assenze riscontrate, i debiti orari;

(vii) che per gli altri dipendenti si sono rilevati ed indicati nei rispettivi cedolini, i debiti orari, mentre per lo Scumace non è stato né rilevato, né contestato alcun debito orario;

(viii) che lo Scumace aveva una matricola e risultavano delle timbrature irregolari e non idonee a determinare la presenza;

(ix) che si è innanzi ad un atteggiamento omissivo e doloso di tutti i convenuti.

Quindi ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e chiesto la condanna dei convenuti.

L'Avvocato Pignanelli, a difesa del convenuto principale, Scumace, ha argomentato quanto segue:

(i) che dalla sentenza ordinanza (n. 125/2023), a pagina 54, si rileva un interrogativo sulle ragioni per le quali l'Azienda Ospedaliera ha pagato la retribuzione allo Scumace e a tale interrogativo esiste una risposta in atti, in quanto l'inesistenza del Centro Operativo Emergenza Incendi non avrebbe potuto giustificare l'interruzione del rapporto di lavoro, in ragione del fatto

che le “*beggiature*”, seppure irregolari, erano presenti nel periodo 2005 -2013;

(ii) che l’evento non può essere attribuito alla condotta dello Scumace in quanto non è stata da lui determinata, perché manca agli atti l’assegnazione della funzione lavorativa;

(iii) che nella denegata ipotesi venisse riconosciuta una responsabilità, deve essere escluso il periodo 2005 – 2013, in ragione del fatto che lo Scumace, con debito orario di soli 150 ore, per come attestato dalla nota prot. 1252/13, era comunque presente sul luogo di lavoro;

(iv) che lo Scumace non è stato posto nelle condizioni di poter espletare la propria attività lavorativa;

(v) che con pec inoltrata a tutti i vertici aziendali, lo Scumace denunciava tale situazione. Indi ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate in comparsa, ovvero sia il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata l’esclusione del periodo 2005-2013.

L’**Avvocato Pullano**, a difesa della convenuta Cuffari, ha così argomentato:

(i) che dall’accertamento dell’Azienda Ospedaliera si evince all’allegato n. 3 - una nota priva di data - che non vi era un sistema di rilevazione, ma ciò doveva essere fatto dai dirigenti responsabili sulla scorta di un non precisato sistema;

(ii) che esisteva un sistema di rilevamento tramite badge e quando arrivavano le omesse rilevazioni della *beggiatura* dello

Scumace, la signora Cuffari provvedeva a rispondere per iscritto all'ufficio personale;

(iii) che tale circostanza è rilevata sia nell'atto di citazione, sia nella documentazione depositata dall'ufficio di Procura, sia nelle memorie di costituzione del dott. Scalzo e del dott. Calabretta;

(iv) che lo Scumace non ha mai preso servizio nell'ufficio antincendi;

(v) che non esiste alcuna responsabilità dolosa;

(vi) che, come previsto dalla normativa, incombeva l'obbligo di denuncia in capo al Dirigente, mentre la Cuffari era un Funzionario;

(vii) che la normativa vigente nel periodo in cui era in servizio la Cuffari, prevedeva solamente un obbligo di segnalazione al proprio superiore, per il generale dovere di collaborazione.

Indi ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, chiedendo che sia dichiarata la mancanza di responsabilità, avendo la Cuffari provveduto a fare le segnalazioni, la mancanza di responsabilità per la assenza assoluta di dolo ed eccepisce e ribadendo l'eccezione di prescrizione, non avendo la Cuffari nascosto alcunché.

L'**Avvocato Carbone**, relativamente alla posizione del convenuto Critelli, ha eccepito:

(i) che le assenze dello Scumace dovevano essere rilevate dal sistema elettronico;

(ii) che dal documento datato 16/11/2018, della Direzione generale, depositato a seguito dell'esecuzione della sentenza – ordinanza n. 125/2023, si evince che Ufficio della gestione delle presenze provvede mensilmente, mediante estrazione dei dati dal sistema di rilevamento, alla determinazione del debito orario che deve poi essere comunicato al responsabile di struttura e all'ufficio del personale;

(iii) che la comunicazione del debito orario dello Scumace, viene fatta al COEI, soltanto con la nota n. 1252 del 04/06/2013;

(iv) che è inequivocabile che Critelli diventa responsabile del COEI dal 2015;

(v) che dal 2010 al 2015 Critelli è addetto ad altra funzione e non è coordinatore dei COEI;

(vi) che per tutto il periodo precedente al 2015, al Critelli non può essere imputato alcunché;

(vii) che anche quando risultano le *"beggiate"*, Scumace non è mai presente al COEI;

(viii) che il Critelli non aveva conoscenza della presenza di Scumace nella struttura, fino a quando il dott. Del Duca ha comunicato di aver mandato la richiesta di valutazione;

(ix) che alla richiesta di valutazione, Critelli risponde che Scumace non faceva parte del COEI;

(x) che tale richiesta riguarda soltanto l'anno 2017, mentre non risulta nulla per gli anni 2015/2016;

(xi) che è necessario espletare, sul punto, una istruttoria, in

quanto dall'atto di citazione, risulta che lo Scumace ha fatto

parte del COEI dagli anni 2013/2014 e per tali anni non risulta

alcuna richiesta di valutazione;

(xii) che nel 2007 Scumace si rifiuta di prendere servizio ed i

dirigenti, avvertiti dai responsabili di struttura, non hanno

preso alcuna decisione.

Ha concluso riportandosi alla memoria depositata e alle conclu-

sioni ivi rassegnate.

Relativamente alla posizione della convenuta De Vito, ha

rilevato: (i) che assume le funzioni per un periodo brevissimo nel

2020, cioè dieci anni dopo; (ii) che non viene segnalato alcunché

e che lo Scumace non è in servizio. Indi si è riportato alle con-

clusioni rassegnate in atti.

L'**Avvocato Pitaro**, a difesa del convenuto Scalzo, ha eccepito:

(i) che il proprio assistito era il primario di fisica nucleare del

Pugliese Ciaccio e non si è mai occupato di gestione del perso-

nale;

(ii) che lo Scumace non è stato mai incardinato presso il COEI;

(iii) che il 10/10/2006 il dirigente delle risorse umane ha

scritto al direttore sanitario chiedendo le presenze dei dipen-

denti;

(iv) che il dott. Scalzo con nota indirizzata al responsabile area

delle risorse umane, fa presente che lo Scumace non ha mai

preso servizio presso il Centro Operativo Emergenza Incendi;

(v) che non esiste alcun atto di presa di servizio;

(vi) che non c'è stata alcuna consapevolezza, coscienza o volontà, né negligenza o imperizia da parte dello Scalzo di nascondere alcunché, ma ha sempre comunicato tale circostanza;

(vii) che la responsabilità deve essere imputata a chi si occupava di gestione risorse umane ed a chi era addetto al rilevamento tramite il badge.

Si è riportato perciò alle conclusioni rassegnate in comparsa.

L'Avvocato Le Pera, nell'interesse del convenuto Calabretta, ha eccepito:

(i) che dalla documentazione depositata in esecuzione della sentenza ordinanza n. 125/2023 si evince che la responsabilità, per quanto riguarda l'accertamento della presenza del personale, era in capo ai responsabili delle singole unità operative o delle singole strutture;

(ii) che la Centrale Emergenze Incendi non ha un dirigente, ma un responsabile – che nel periodo considerato era la signora Cuffari -, ed è una struttura inquadrata nel servizio prevenzione e protezione aziendale – che nel periodo considerato era a capo il dott. Scalzo;

(iii) che la Cuffari non comunica che Scumace è assente dal servizio, ma che non ha mai preso servizio e chiede, anche, l'eliminazione dal centro di costo;

(iv) che l'atto aziendale è stato approvato nel 2016, ampiamente

fuori dal periodo in cui il Calabretta svolgeva le funzioni di dirigente dell'area personale;

(v) che la responsabilità deve essere imputata al responsabile della struttura ed al dirigente della struttura complessa. Anch'egli ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate in comparsa.

L'Avvocato Combariati, a difesa del convenuto Prejanò, ha precisato:

(i) che dalla documentazione depositata in esecuzione della sentenza ordinanza n. 125/2023 si evince che l'azienda non era dotata di un particolare atto che disponesse chi doveva controllare le presenze e che quindi si applica la normativa generale che è relativa alla responsabilità del dirigente di struttura;

(ii) che in sede penale il dott. Prejanò è stato assolto perché *il fatto non sussiste*, con sentenza irrevocabile;

(iii) che la sentenza è stata depositata in atti, ma non quella con l'annotazione della irrevocabilità;

(iv) che dalla sentenza penale si evince che, tramite il sistema automatizzato, un dipendente non è in grado di accertare se un dipendente è presente in servizio;

(v) che senza una timbratura il sistema non aggancia il lavoratore e non lo classifica come presente o assente dal servizio;

(vi) che in mancanza della segnalazione del capo struttura ed in mancanza della possibilità di accertare dall'Ufficio risorse umane, non si saprà mai se il dipendente era o meno in servizio;

(vii) che la sentenza penale costituisce un accertamento di fatto che deve fare stato nel processo contabile. Si è riportato alla memoria depositata insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

L'**Avvocato Gualtieri**, nell'interesse del convenuto Esposito, ha evidenziato l'opportunità di non discutere l'odierno giudizio, attesa la pendenza del giudizio di appello alla sentenza-ordinanza n. 125/2023. Nel merito ha eccepito:

(i) che il proprio assistito, pur senza incarico formale, ha sostituito il dirigente titolare in aspettativa per il periodo che va da settembre 2011 a settembre 2013;

(ii) che la omissione è fatta da chi è a conoscenza e non da chi non era a conoscenza;

(iii) che negli atti di indagine sono perfettamente individuate le persone che erano perfettamente a conoscenza della assenza di Scumace;

(iv) che non c'è agli atti la prova che il proprio assistito era a conoscenza della assenza dello Scumace.

Ha concluso riportandosi alle memorie depositata ed alle conclusioni ivi rassegnate.

L'**Avvocato Zimatore**, in difesa del convenuto Citriniti, ha argomentato:

(i) che la relazione depositata dal direttore amministrativo a seguito della sentenza ordinanza n. 125/2023, evidenzia che

non c'era un regolamento e che la responsabilità della rilevazione della presenza/assenza era del dirigente addetto al servizio;

(ii) che il rilevamento tramite badge serve, attraverso le timbrature incoerenti, a sollecitare il dipendente a dare una giustificazione;

(iii) che la sentenza penale, sul punto, compie un accertamento di fatto, e cioè che il un sistema di rilevamento automatico, tramite badge è un sistema imperfetto perché, se non c'è almeno una timbratura, non rileva l'assenza del dipendente che può essere anche presente;

(iv) che non corrisponde al vero che il responsabile dei flussi informativi ha comunicato una sola volta, con la nota del 2013, che lo Scumace era assente, in quanto ha provveduto a segnalarlo ogni volta che il sistema ha evidenziato l'assenza;

(v) che il Pubblico ministero nell'invito a dedurre riporta una tabella dove sono indicati tutti i mesi in cui il sistema di rilevamento ha segnalato l'assenza dello Scumace e dà atto che dal responsabile dei flussi veniva fornita comunicazione alla struttura responsabile delle retribuzioni;

(vi) che anche quando il sistema di rilevamento delle presenze ha agganciato la timbratura di Scumace ed il responsabile delle timbrature ha indicato che lo stesso non era presente, questi è stato retribuito ugualmente;

(vii) che il sistema di rilevamento delle presenze tramite badge

non c'entra niente con il presente giudizio;

(viii) che l'obbligo di denunciare l'assenza del dipendente, incombe

solo sul dirigente responsabile sovraordinato;

(ix) che non si individua un nesso di causalità tra il comporta-

mento del responsabile delle timbrature e la produzione del

danno;

(x) che non è provato che il sistema funzionasse nei confronti

di dipendenti che non timbravano mai;

(xi) che non esiste la prova della responsabilità;

(xii) che sussiste la prova che ogni qualvolta che veniva segna-

lata l'assenza dello Scumace, lo stesso veniva ugualmente retri-

buito.

Ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate in com-

parsa.

Il **Pubblico Ministero**, in **controreplica**, ha precisato:

(i) con riferimento alla convenuta Cuffari, si riporta a quanto

già articolato nel verbale del 14 marzo 2023 e agli atti, preci-

sando che sussisteva in capo alla stessa un obbligo di denuncia;

(ii) con riferimento al convenuto Critelli, si riporta a quanto

già articolato nel verbale del 14 marzo 2023 e agli atti, preci-

sando che risulta, con riferimento alla formalità dell'incarico che

decorrerebbe dal 2015 e non dal 2010, anche da dichiarazioni e

dal *curriculum* che di fatto era responsabile e precisa che la re-

sponsabilità non deve essere agganciata alla nomina;

- (iii) con riferimento al convenuto De Vito, precisa che la brevità del periodo dell'incarico potrebbe incidere sul riparto interno delle responsabilità e non sul riconoscimento della stessa;
- (iv) con riferimento al convenuto Scalzo, afferma che il fatto che nel 2006 ha rilevato la mancata presa di servizio dello Scumace, implicitamente riconosce che avrebbe dovuto essere incardinato nel servizio, senza però sollecitare ed accertare il mancato incardinamento;
- (v) con riferimento al convenuto Calabretta, non ritiene nessuna ulteriore precisazione;
- (vi) con riferimento al convenuto Prejanò, sottolinea che la sentenza penale - che non è stata depositata con il passaggio in giudicato - è una sentenza non dibattimentale, ma di rito abbreviato; (vii) che vi è autonomia dei giudizi e che la sentenza penale è smentita dagli atti depositati in giudizio; che nonostante l'assenza dello Scumace, si è provveduto al pagamento delle retribuzioni; che il dott. Prejanò era dirigente del servizio risorse umane dal 2011, e nel periodo 2011/2012 lo Scumace era stato agganciato dalle timbrature;
- (vii) con riferimento al convenuto Esposito, che l'osservazione difensiva secondo cui mancava un incarico formale, può rilevare ai fini del riparto interno della responsabilità senza escludere la stessa;
- (viii) con riferimento al convenuto Citriniti, rileva che si è in

presenza di un concorso doloso di tipo omissivo in ambito omertoso, in cui tutti hanno preferito non fare niente e che da un certo punto in poi non ha più provveduto a segnalare l'assenza dello Scumace.

Ha concluso sostenendo che si è in presenza di una condotta dolosa omissiva e di responsabilità connotata da colpa grave ed ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni articolate nell'atto di citazione.

Nessuna controreplica è stata richiesta dall'Avvocato **Pignanelli** e dall'Avvocato **Pullano**.

L'**Avvocato Carbone** invece ha ribadito che non esiste alcun atto dal quale risulta che il proprio assistito di fatto esercitasse le funzioni di coordinatore del COEI. Ha contestato che la tabella di debito orario, indicata nell'atto di citazione e richiamata dall'Avvocato Zimatore, non sia stata mandata al responsabile di struttura. Si è riportato alla memoria di costituzione, insistendo nell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

L'**Avvocato Pitaro** ha contestato nuovamente la ricostruzione del Pubblico ministero quando riferisce di un dolo omissivo omertoso. Ha affermato che agli atti sono stati depositati tre o più denunce fatte dallo Scalzo, che lo Scumace non era un neoassunto, ma era già un dipendente dell'Azienda Pugliese Ciaccio. Ha insistito nella richiesta di assoluzione e nel rigetto della domanda della Procura regionale.

L'**Avvocato Le Pera**, nell'interesse del Calabretta, ha ribadito

che il Citriniti ha comunicato la timbratura incoerente o l'assenza di una giornata al dirigente della struttura e contemporaneamente all'interessato, il quale era tenuto a dare le giustificazioni che venivano trasmesse all'area personale per il pagamento delle retribuzioni.

L'Avvocato Combariati ha ripetuto che nel 2011 il Prejanò è rimasto in carica solamente nei mesi da luglio a settembre e rientrò in servizio nel 2013. Ha affermato che non è corretto affermare che il Giudice penale non abbia valutato la figura di Prejanò. Ha concluso riportandosi alla memoria.

L'Avvocato Gualtieri ha confermato le conclusioni rassegnate in precedenza, precisando che chi era a conoscenza dell'assenza dello Scumace e chi non lo sapeva viene considerato allo stesso modo dalla Procura regionale, ribadendo infine che Esposito non era a conoscenza.

L'Avvocato Zimatore ha precisato che non c'è contrasto tra il Giudice penale e gli accertamenti del Pubblico ministero contabile, ha ribadito che il Citriniti – come evidenziato nella tabella indicata nell'atto di citazione - lo ha segnalato, anche dopo il 2013; si è riportato alle conclusioni rassegnate in precedente.

Al termine delle contro-repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Sull'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti

Critelli, Esposito, Scalzo e Cuffari.

L'Avv. Carbone ha argomentato che, della condotta assenteista dello Scumace, l'Azienda Ospedaliera sapesse fin dal 2005, sicché l'atto introduttivo sarebbe manifestamente fuori dal termine quinquennale richiesto dal Legislatore.

L'Avv. Gualtieri ha eccepito la prescrizione rilevando che il primo atto interruttivo della stessa (i.e.: la notificazione dell'invito a dedurre) risale all'anno 2022, quando invece la condotta contestata al suo assistito dott. Esposito abbraccia un arco di tempo compreso tra il 9 settembre 2011 e il 18 settembre 2013, senza che gli possa essere contestato alcun occultamento doloso del danno sul rilievo che egli, non ricoprendo alcun ruolo dirigenziale (a differenza degli altri convenuti) non aveva alcun obbligo di denuncia né un potere di controllo. Nel periodo contestato egli ha solo sostituito - in via di fatto - il Dirigente responsabile dell'Area Risorse Umane dell'Azienda senza conoscere l'assurda situazione in cui versava lo Scumace.

L'Avv. Pitaro ha altresì accentuato il fatto che la vicenda era stata segnalata, sia dal suo assistito dott. Scalzo sia dalla dott.ssa Cuffari, già nel 2006 al Dirigente dell'epoca, il dott. Calabretta, sicché l'Azienda Ospedaliera ne era pienamente a conoscenza, oltre la circostanza che lo Scalzo è in pensione da oltre 7 anni.

L'Avv. Pullano ha eccepito la prescrizione, evidenziando che la dott.ssa Cuffari fin dal 2006 aveva segnalato la condotta illecita dello Scumace, oltre ad essere cessata dall'impiego il

31.12.2009.

Elemento comune a tutte codeste eccezioni è la negazione dell'occultamento doloso del danno, stante il riferimento contenuto in citazione ad una condotta, temporalmente circoscritta e variamente combaciante col periodo di competenza di ciascun dirigente convenuto, ma risalente nel tempo, nell'ambito di una vicenda da tutti conosciuta all'interno dell'azienda, sì da porsi oltre il termine prescrizione di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 20/94.

Tale impostazione non può essere condivisa.

Non può esservi alcun dubbio circa il fatto che il danno patrimoniale contestato dall'attore concerna l'indebito pagamento dello stipendio, da parte dell'Azienda Ospedaliera per oltre quindici anni, dal luglio 2005 al settembre 2020, ad un funzionario che è sempre stato *assente* dal posto di lavoro e che questo increscioso sperpero di danaro pubblico sia emerso soltanto nel 2020, quando dell'illecito hanno avuto contezza il Direttore Amministrativo Mantella ed il Commissario Zuccatelli.

In vero è proprio dalla bontà delle argomentazioni difensive che il Collegio trae il convincimento che **si è innanzi ad una fattispecie di doloso occultamento del danno**, in quanto pare evidente che, se l'Azienda sapeva della condotta assenteista dello Scumace fin dal 2005, ovvero dal 2006, il fatto che il **danno patrimoniale** conseguente a tale condotta sia emerso soltanto

nel 2020 implica che dal 2005 al 2020 lo stesso sia stato dolosamente occultato.

Giova rimarcare che, nelle ipotesi di occultamento doloso del danno, la condotta del presunto responsabile non rileva giacché – non potendosi presumere la commissione di illeciti da parte di pubblici funzionari – qualora una condotta dolosa di un funzionario occulti il danno, quest’ultimo è *ex lege* imprevedibile e quindi il *dies a quo* della prescrizione slitta alla sua “scoperta” (e dunque *a prescindere* dalla condotta del convenuto (dolosa o gravemente colposa che sia).

Orbene, il danno patrimoniale che qui rileva è **il pagamento indebito dello stipendio allo Scumace da parte dell’Amministrazione**: un’emorragia di denaro pubblico ingiustificata che si è arrestata solamente nel 2020 in seguito al licenziamento dello stesso Scumace.

Nella fattispecie per cui è giudizio, l’architrave della citazione sostiene la tesi che *i dirigenti convenuti, invece di porre concretamente in essere i compiti del loro ufficio per evitare il danno prodotto dal pagamento di una retribuzione indebita, hanno scelto di rimanere inerti, ponendo in essere una condotta omissiva e contraria ai doveri d’ufficio, e dunque antigiuridica, la quale ha avuto quale conseguenza l’indebito pagamento dello stipendio per quindici anni ad un funzionario che non ha mai prestato servizio, conseguenza di cui i vertici aziendali hanno saputo solo nel*

2020, sicché allora solo da tale data comincia a decorrere la prescrizione che, dunque, non è affatto spirata.

Contro questa lettura, l'argomento secondo cui l'Azienda sapeva fin dal 2005 (Avv.ti Carbone, Pitaro, Pullano) pare non cogliere che, se il danno emerge a distanza di anni dalla condotta omisiva, **del danno risponde chi con la propria condotta ne ha ritardato la scoperta**, sicché è dalla scoperta che decorre il termine prescrizione ed è per questo che la conoscenza/conoscibilità del danno rilevano oggettivamente.

Parimenti per la tesi sostenuta dall'Avv. Gualteri, secondo cui l'Esposito non poteva denunciare ciò che ignorava (non avendo di fatto alcun ruolo dirigenziale): non conta ciò che sapeva l'Esposito: in caso di occultamento doloso non conta – ai fini prescrizione – che la attività di occultamento sia imputabile al convenuto, ma che vi sia stato un occultamento (anche da parte di terzi) e che l'amministrazione abbia “scoperto” il danno in un successivo momento.

1.1. La scelta di rimanere inerti qui può essere letta *dupliciter* come **omissione dell'obbligo di denuncia** (che il Pubblico Ministero pure ha contestato ai dirigenti), e che concerne un titolo autonomo di ordinaria responsabilità amministrativa, che si fonda - non nella commissione diretta del danno – ma, appunto, nella omissione della denuncia a chi può perseguirlo.

In questo caso, non si sarebbe al cospetto di un occultamento doloso, ma di un danno erariale diretto. L'omessa denuncia del

caso Scumace ha cagionato il danno corrispondente ad una indebita retribuzione mensile per quindici anni.

Tuttavia, anche in questo caso, comunque i dirigenti di settore (in disparte, la posizione del Citriniti, su cui v. *Infra*), rispondono per non aver denunciato il fatto, sicché ai primi 5 anni per la prescrizione del diritto al risarcimento a titolo di diretta causazione del danno, vanno ad aggiungersi altri 5 anni per la prescrizione del diritto a titolo di omessa denuncia del danno ormai prescritto (cfr., in tal senso, Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 2/2017/QM: *“la responsabilità per omessa denuncia non è riconducibile ad una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma devono ricorrere per essa tutti i presupposti propri della responsabilità amministrativa (tra quali quello soggettivo del dolo ovvero della colpa grave). Da quanto sin qui argomentato risulta che è esigibile in capo al soggetto obbligato alla denuncia secondo l’ordinamento di settore, titolare di una posizione soggettiva differenziata, il comportamento idoneo a rendere effettiva l’azione reintegratoria dell’organo pubblico, anche nel caso in cui a lui sia causalmente riferibile il nocumento, secondo il principio di autoresponsabilità che deve improntare lo svolgimento delle pubbliche funzioni. (...) Egli risponde per due distinte violazioni dell’obbligo di servizio, legate causalmente la prima alla attualizzazione dell’evento di danno e la seconda alla omessa segnalazione dell’evento medesimo, che ha determinato la non recuperabilità di esso”*).

In disparte tale secondo aspetto, **nella fattispecie odierna non**

v'è dubbio che il *dies a quo* prescrizione decorra dal momento dell'attualizzazione del documento, e dunque nel

2020, senza che rilevi la condotta dei dirigenti (il cui profilo eventualmente scriminante è questione di merito, ma non pre-
liminare ad esso).

1.2. Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti Critelli, Esposito, Scalzo e Cuffari deve essere respinta.

2. Nel **merito**, la domanda del Pubblico ministero merita accoglimento parziale, nei limiti che seguono.

Tutti i convenuti si sono difesi evocando delle *<imperfezioni>* nel sistema di rilevamento delle presenze in ufficio tramite *badge*. A loro avviso, il sistema sarebbe inidoneo a provare una effettiva assenza del soggetto in ufficio, potendo anche verificarsi che il dipendente fosse in realtà presente in ufficio senza risultare tale nel sistema automatico che registrava (ai fini del debito orario) le “beggiate” in ingresso e in uscita: dal che tutti hanno negato la propria responsabilità proprio sul presupposto che, rispetto alla centralità della contestazione mossa dall'attore – indebita retribuzione a un dipendente assente –, non vi sarebbero né prova né consapevolezza dell'assenza reale dello Scumace dal posto di lavoro.

Orbene, se indubbiamente nel caso concreto la mancanza di “beggiate” (ovvero la mancanza di ingressi e uscite dal servizio registrata con le “beggiate” e risultanti dai relativi tabulati) non implica una “falsa attestazione di presenza” rilevante ai fini

del danno non patrimoniale ex art.55-quinquies d.lgs. 165/2001 (come accertato e motivato nella sentenza-ordinanza n. 125/2023 in punto di non azionabilità della pretesa risarcitoria a titolo di danno all'immagine), al contrario tale circostanza funge da prova presuntiva univoca dell'assenza dal servizio del dipendente nei giorni e nelle ore in cui non risultano registrazioni in ingresso e in uscita del dipendente: fatta salva, ovviamente, la prova contraria che ovviamente incombe a chi eccepisce la erroneità del sistema.

Giova distinguere a questo punto la posizione del convenuto principale da quella dei convenuti secondari.

2.1. Quanto a **Salvatore Scumace**, non può nutrirsi alcun dubbio sulla sua responsabilità erariale, avendo *consapevolmente* percepito in maniera indebita lo stipendio per oltre quindici anni: la ricostruzione attorea ha trovato infatti il conforto di un pieno riscontro probatorio.

A sostegno della sua piena responsabilità, l'attore pubblico ha offerto una prova presuntiva, deducendo l'assenza dello Scumace dal fatto che il sistema di rilevamento della sua presenza in ufficio tramite badge non ha mai rilevato (salvo talune beggiature, le quali però presentano elementi di criticità e su cui appresso si dirà), appunto, la sua presenza sul luogo di lavoro dal 2005 al 2020 (*cfr., All. ti n. 1-2-4-5-8 alla annotazione 11698 della Guardia di Finanza del 14.01.2021*)

Le argomentazioni difensive, atte a provare il contrario, si sono

dimostrate estremamente deboli.

Che la realtà del COEI, cui inizialmente era stato assegnato, fosse quella di un ufficio fin da principio non funzionale e che doveva essere assegnato, non a lui ma, ad un dipendente all'uopo qualificato e formato (in questi termini, la sua difesa), non vale certamente a giustificare il rifiuto (comprovato anche dall'intimidazione a mezzo terzi recata alla dott.ssa Cuffari – cfr., All. n. 9 alla annotazione 369088 del 20.11.2020 della Guardia di Finanza) di prendere servizio con l'onere di recarsi quotidianamente nella struttura.

Proprio la mancata “*beggiatura*” – senza una prova contraria che solo l'interessato avrebbe dovuto fornire – induce il Collegio nel convincimento che Salvatore Scumace non è mai entrato <dentro> la struttura dell'A.O. Pugliese-Ciaccio per tutto il tempo considerato dall'attore. Parimenti, non può valere in senso solo apparentemente contrario la mail del 10.02.2017 con cui, a distanza di 12 anni dall'assunzione, chiedeva di essere assegnato ad altro ufficio in quanto consapevole della propria incresciosa situazione, risolvendosi in un evidente sofisma il tentativo di giustificare la mancata presa di servizio con la richiesta, a distanza di 12 anni, di una diversa assegnazione e che ha per presupposto proprio il rapporto di servizio mai instaurato (anzi espressamente rifiutato: le indagini hanno infatti anche appurato che nel 2004, quando il responsabile del settore Patrimo-

nio, dott. Walter Talerico, gli consegnò il mansionario di servizio, lo Scumace mostrò un atteggiamento di chiusura rifiutando la consegna *brevi manu* e, avvertito della necessità di procedere a notificazione dello stesso, la rifiutò aprioristicamente e, quando l'ordine di servizio gli venne spedito per posta raccomandata, la stessa veniva rifiutata dal destinatario – cfr. All. n. 6 alla annotazione 369088 del 20.11.2020 della Guardia di Finanza).

Trattasi di elementi che superano in maniera definitiva quanto eccepito, ancora nel corso dell'udienza, dall'Avv. Pignanelli, che cioè manca agli atti l'assegnazione della funzione lavorativa.

La difesa ha pure sostenuto che dalla sentenza-ordinanza n. 125/2023 (a pagina 54, specifica il difensore) si rileverebbe un interrogativo sulle ragioni per le quali l'Azienda Ospedaliera ha pagato la retribuzione allo Scumace e che a tale interrogativo esiste una risposta in atti, in quanto l'inesistenza del Centro Operativo Emergenza Incendi non avrebbe potuto giustificare l'interruzione del rapporto di lavoro, in ragione del fatto che le “*beggiature*”, seppure irregolari, erano presenti nel periodo 2005-2013.

L'argomentazione è palesemente smentita dalle prove raccolte dall'attore.

Anzitutto, il riferimento contenuto nella sentenza-ordinanza n. 125/2023 (alla pagina 54 indicata dal difensore) riguarda, non

già la posizione dello Scumace, bensì quella dei convenuti secondari. Allo Scumace viene contestata l'assenza dal luogo di lavoro protrattasi dal 2005 al 2020 e dunque *funditus* l'inadempimento della propria obbligazione lavorativa. Di contro, ai convenuti "secondari", è stato contestato un inadempimento diverso, consistente nell'aver concorso con una condotta omissiva al pagamento della retribuzione mensile dello stipendio ad un soggetto che non ha mai preso servizio, sì da dover comprendere, tramite l'istruttoria ordinata dal Collegio, i vari ambiti di competenza e responsabilità.

L'affermazione secondo cui, invece, una risposta vi sarebbe - e cioè il fatto che l'inesistenza del COEI in ragione di talune "*beggiature*" tra il 2005 ed il 2013 non avrebbe consentito all'Azienda di risolvere il rapporto di lavoro dal momento che ciò si sarebbe risolto in un atto *contra se* - è palesemente smentita dalla documentazione in atti.

Anzitutto, il Centro Operativo Emergenza Incendi era attivo e funzionale, fin dal settembre 2005, quale articolazione nascente del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale dell'A.O. Pugliese-Ciaccio, e a tale ufficio lo Scumace era stato assegnato (**Delibera Direttore Generale A.O. Pugliese Ciaccio del 26 luglio 2005, n. 971**) e contro tale assegnazione aveva mostrato apertamente il suo rifiuto.

In secondo luogo, ciò che emerge dagli atti - con riferimento alle timbrature c.d. <incoerenti> riconducibili allo Scumace - è la

seguente documentazione:

1) **Nota prot. n. 328/E Incendi del 27.11.2006** a firma del

Coordinatore Responsabile del COEI, dott.ssa Maria Cuffari

e indirizzata al Dirigente Responsabile U.O.C. Risorse

Umane – Rag. Calabretta Salvatore, con oggetto: *<Timbra-*

ture incoerenti mese di Ottobre 2006> contenuto: *<Si restitui-*

sce, in allegato, il riepilogo relativo alle timbrature del mese di

*Ottobre 2006 con i relativi chiarimenti. **Si ribadisce, ancora***

una volta, che il dipendente Scumace Salvatore – matri.

96011 - non ha mai preso servizio, per come più volte se-

gnalato alla Direzione Amm.va, presso questo C.O., per cui si

chiede l'eliminazione dello stesso dal Centro di Costo".

Nell'allegato sono trascritte le timbrature incoerenti a lui ri-

feribili nei giorni 06-18-24-25-27-31 ottobre 2006 (cfr. doc.

4 in fascicolo Scalzo);

2) **Nota prot. n. 56/E Incendi del 21.02.2007** – di identico

contenuto. Nell'allegato sono trascritte le timbrature incoe-

renti a lui riferibili nei giorni 02-03-12-19 gennaio 2007 (cfr.

doc. 6 fascicolo Scalzo)

3) **Nota 125213 del 04.06.2013** – indirizzata dal responsabile

Area risorse umane (Dott. Esposito) e dal responsabile dei

flussi informativi (Dott. Citriniti) a Salvatore Scumace: viene

segnalato un debito orario di 150 ore per il mese di novem-

bre 2012 (cfr. doc. 8 in fascicolo Citriniti).

Tutti gli altri documenti (attestanti la presenza dei dipendenti

presso il COEI) non recano il nominativo dello Scumace. In particolare, dalla lettura dell'elenco turni dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2020 (cfr., doc. 24 in fascicolo De Vito) egli non compare mai.

Dalle indagini è perciò emerso che le *timbrature* saltuarie riferibili allo Scumace nel corso di quindici anni sono unicamente quelle del 6, 18, 24, 25, 27, 31 ottobre 2006 e del 2,3,12,19 gennaio 2007: sono timbrature che non rispettano la sequenza di entrata ed uscita, e che nulla dicono sulla effettiva presenza in ufficio del dipendente. In particolare:

- quanto alle timbrature dei giorni 6, 18, 24, 27 e 31 ottobre 2006 (All. 4 in fascicolo Scalzo), ciò che risulta dal documento in questione è che:

i giorni 6, 24, 27 e 31 ottobre 2006 vi sono timbrature solo in entrata ma non in uscita, il che non esclude che il soggetto sia entrato e immediatamente uscito (mentre è senz'altro inverosimile che negli stessi giorni sia rimasto in ufficio *ad libitum*); il giorno 18 risulta invece un'uscita alle ore 13.32 (e dunque non v'è prova dell'ingresso), una nuova entrata alle 14.07 e una nuova uscita alle 17,33 (ma il dirigente responsabile Cuffari verga di suo pugno che "non ha preso servizio presso il C.O.);

- quanto alle timbrature dei giorni 2, 3, 12, 19 gennaio 2007 (cfr. doc. 6 fascicolo Scalzo) anche qui vi sono timbrature solo in entrata ma non in uscita, e dunque deve ripetersi la conside-

razione sopra svolta, e anche qui il dirigente responsabile Cuf-fari ha vergato di suo pugno che “non ha preso servizio presso il C.O.;

- quanto alla nota n.125213 del 04.06.2013(cfr. doc. 8 in fascicolo Citriniti), si tratta della nota con cui l’Azienda (a firma congiunta del dott. Citriniti e del dott. Esposito) ha comunicato al dipendente il proprio debito orario con l’invito “*a voler provvedere alla giustificazione di quanto notificato, in mancanza si darà attuazione all’accordo sindacale citato*” (ovverosia al recupero monetario in caso di mancato recupero del debito orario nel mese successivo).

Orbene, allo stato – senza un principio di prova contraria e che il diretto interessato non ha offerto - non può che giungersi alla conclusione che **Scumace Salvatore non ha mai preso effettivo servizio alle dipendenze dell’A.O. Pugliese-Ciaccio.**

Secondo il difensore, tuttavia, la mancata presa di servizio non può essere attribuita alla condotta dello Scumace in quanto non è stata da lui determinata, perché manca agli atti l’assegnazione della funzione lavorativa. Si tratta di una affermazione palesemente smentita dalla richiamata Delibera n. 971/2005 e dal suo rifiuto anche solo a ricevere *brevi manu* il mansionario di servizio dal responsabile del settore Patrimonio, dott. Walter Talerico.

Nel corso della discussione dell’udienza odierna, il difensore ha

inoltre affermato che (i) nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una responsabilità, dovrebbe essere escluso il periodo 2005 – 2013, in ragione del fatto che lo Scumace, con debito orario di soli 150 ore, per come attestato dalla nota prot. 1252/13 cit., era comunque presente sul luogo di lavoro; (ii) che lo Scumace non è stato posto nelle condizioni di poter espletare la propria attività lavorativa; (iii) che con pec inoltrata a tutti i vertici aziendali, lo Scumace denunciava tale situazione.

Si tratta invero di affermazioni estremamente deboli e soprattutto smentite dall'evidenza probatoria: (i) il debito orario di 150 ore (mai recuperato peraltro) è rimasto ingiustificato sicché non può costituire, come la difesa pretende, un principio di prova della presenza. (ii) Quanto alla lamentata disfunzionalità dell'ufficio cui era stato assegnato e alle comunicazioni inoltrate ai vertici, in vero, non si dà alcuna connessione con il fatto dell'assenza sistematica dal luogo di lavoro che gli è stata contestata: come già detto, il non essere posto nelle condizioni di poter svolgere la propria attività lavorativa a cagione della disfunzionalità dell'ufficio di assegnazione (in disparte la soggettività della valutazione) non legittima in alcun modo la mancata presa di servizio, ovvero la circostanza che egli non si recasse nemmeno in ufficio, provvedendo alle relative beggiature.

Ciò che sembra infatti sfuggire alla difesa è che vi deve essere una necessaria corrispettività causale tra la prestazione lavorativa e la retribuzione mensile dello stipendio. Se la prima non

viene resa, la seconda non deve essere corrisposta.

Circa l'**elemento soggettivo**, non vi possono essere dubbi sul fatto che la **condotta assenteista** tenuta dal convenuto principale sia *ab origine* **marcatamente dolosa**, a partire dall'aperto rifiuto di non voler prendere servizio, manifestato alla dott.ssa Cuffari (cfr., All. 9 annotazione 369088 del 20.11.2020 della Guardia di Finanza), oltre l'espresso rifiuto di voler ricevere *brevi manu* il mansionario di servizio dal dott. Tallerico che, infatti, provvede alla consegna a mezzo raccomandata a.r. (cfr., All. 6 annotazione 369088 del 20.11.2020 della Guardia di Finanza).

Il convenuto Scumace ha dunque posto in essere una **condotta chiaramente e massimamente antigiuridica**, in spregio agli ordinari doveri di servizio, espressamente rifiutati fin dall'inizio del rapporto lavorativo, rendendo per lo stesso motivo indebita la retribuzione che, invece, egli ha puntualmente ricevuto e di cui ha usufruito per oltre 15 anni, dal luglio 2005 al settembre 2020, nei termini esattamente ricostruiti e quantificati dal Requirente (cfr., All. ti n. 38 e 39 relazione alla Guardia di Finanza) e che, per lo stesso motivo, viene a costituire un **nesso causale immediato e diretto col danno contestato**, pari appunto alla complessiva somma elargita indebitamente dall'Amministrazione allo Scumace.

In conclusione, la domanda attorea nei confronti di Salvatore Scumace è fondata e merita l'accoglimento integrale ed egli dovrà risarcire l'A.O. Pugliese Ciaccio (oggi, Renato Dulbecco) della

complessiva somma di **euro 531.248,27** a titolo di retribuzioni indebite percepite dal 2005 al 2020, oltre la rivalutazione monetaria dalla data di ogni indebito pagamento e gli interessi legali dalla data di pubblicazione dell'odierna sentenza.

2.2. Per quanto concerne i convenuti “secondari” (diversi dallo Scumace), è conveniente esaminare congiuntamente dapprima le posizioni di Maria Cuffari, Salvatore Calabretta e Giuseppe Scalzo, a seguire quelle di Nino Critelli, Vittorio Prejanò e Maria Pia De Vito, poi la posizione di Massimo Esposito ed infine quella di Francesco Citriniti.

2.2.1. Maria Cuffari è stata responsabile del COEI dal 26.07.2005 al 31.12.2019; **Salvatore Calabretta** è stato Dirigente dell'Area Risorse Umane dal 01.11.1999 al 01.06.2011; **Giuseppe Scalzo** è stato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (presso cui era incardinato il COEI) dal 1993 al 01.07.2015.

Nei loro confronti il Pubblico Ministero ha chiesto in via principale la condanna in solido con lo Scumace per aver concorso con la loro omissione, consistente sostanzialmente nella mancata denuncia dell'assenza sistematica dello Scumace dal luogo di lavoro e/o del pagamento indebito del suo stipendio dall'agosto 2005 al maggio 2020, ovverosia per tutto l'arco di tempo in cui la condotta assenteista si è protratta cagionando il nocumento erariale all'azienda ospedaliera nella misura di euro

531.248,27, ovverosia la somma di tutte le retribuzioni indebitamente percepite dallo Scumace.

La domanda, nei loro confronti, è fondata.

I dirigenti si sono difesi con argomentazioni da varia natura, ma che si risolvono tutte nel fenomeno del c.d. *rimbalzello* delle responsabilità. La Cuffari, asserendo che aveva segnalato fin dal 2006 la condotta illecita dello Scumace al Calabretta che, da parte sua, ha affermato di non aver dato avvio al procedimento disciplinare che, invece, andava attivato dai responsabili del COEI succedutisi nel tempo e, semmai, dal dirigente della struttura di Prevenzione e protezione aziendale. Quest'ultimo – dott. Scalzo, ha sostenuto l'inverso: che non avendo mai ricoperto il ruolo di responsabile del COEI, non può essergli addebitata alcuna responsabilità. Tutti hanno anche contestato l'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave: la Cuffari ha addotto le minacce ricevute a sostegno della propria azione che si è comunque concretizzata in una comunicazione al proprio superiore, il rag. Calabretta; quest'ultimo si è difeso affermando di non conoscere della condotta assenteista dello Scumace, attesa l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal dott. Scalzo, mentre la comunicazione della dott.ssa Cuffari riguarderebbe soltanto la mancata presa di servizio presso il COEI, ma non escludono l'assegnazione ad altro plesso aziendale.

Nel corso della discussione dell'udienza odierna, tali argomentazioni sono state viepiù ripetute, con talune precisazioni che,

tuttavia, ad avviso del Collegio, non spostano l'addebito di responsabilità promosso dall'attore, a titolo di dolo, in solido col convenuto principale.

Ciò in quanto, dalla documentazione in atti, emerge inconfutabilmente che tutti loro sapevano ed hanno scelto consapevolmente di non denunciare alcunché. Ed infatti:

- la dott.ssa Cuffari aveva segnalato fin dal 2006 la condotta illecita dello Scumace al dott. Scalzo (cfr., All. 9 annotazione 369088 del 20.11.2020 della Guardia di Finanza);

- il dott. Scalzo ha riferito di conoscere della condotta assenteista dello Scumace (cfr., All. 10 annotazione 369088 del 20.11.2020 della Guardia di Finanza) e di averne interessato il rag. Calabretta (cfr., All. 11 annotazione 369088 del 20.11.2020 della Guardia di Finanza)

- il rag. Calabretta ha affermato che non ha dato avvio al procedimento disciplinare asserendo che andava attivato dai responsabili del COEI succedutisi nel tempo (cfr., All. 7 annotazione n. 11698 del 14.01.2021) e semmai dal dirigente della struttura di Prevenzione e protezione aziendale, ovverosia il dott. Scalzo.

Non possono pertanto nutrirsi dubbi sul fatto che tanto il Responsabile del Servizio Prevenzione Aziendale, presso cui era incardinato il COEI (Scalzo), tanto il responsabile del COEI (Cuffari), tanto il dirigente dell'Area Risorse Umane (Calabretta) –

all'epoca dei fatti – fossero a conoscenza dell'incresciosa situazione in cui versava lo Scumace.

Anzitutto, merita essere precisato che – dal punto civilistico e risarcitorio (qui in esame) ed a prescindere dalla valutazioni del giudice penale – non può attribuirsi alcun valore scriminante alle minacce ricevute dalla dott.ssa Cuffari da parte di terzi, concretizzatesi in “inviti” a non creare problemi allo Scumace, in quanto – in disparte la prova di un *metus* reale dipendente dalla minaccia – il timore ingenerato dal pericolo contenuto nella minaccia non può legittimare in alcun modo il venir meno ai propri doveri d'ufficio. Detto altrimenti: anche a volere tener fede al timore che la dott.ssa Cuffari avrebbe avvertito in seguito alle minacce ricevute, al punto che questo timore avrebbe inibito le doverose denunce ed iniziative tese al ripristino della legalità, il soggetto sedicente minacciato non può ignorare che, optando per il *non agere* (ovvero di soccombere le minacce), viola precisi doveri e obbligazioni nascenti dal rapporto di servizio ledendo non la sua sfera patrimoniale ma quella di terzi incolpevoli (la p.a.), e va quindi incontro a conseguenze pregiudizievoli delle quali è chiamato a rispondere con il risarcimento del danno (a prescindere da ogni considerazione sulle scriminanti e sulle sanzioni penali), come nel presente giudizio.

In altri termini, dal punto di vista patrimoniale, la condotta del minacciato, che - soppesando il rischio tra un pregiudizio di natura privata e quello di natura pubblica – scelga di privilegiare

il primo e non il secondo, benché indice di una debolezza umanamente comprensibile, non fa venire meno l'obbligo di impedire l'evento dannoso per l'Ente datore di lavoro e la collettività (ad esempio, tramite denuncia alle autorità competenti) che discende dalle norme costituzionali ed ordinarie poste a tutela dell'interesse collettivo e primario alle pubbliche finanze (prima tra tutte quella di porsi al servizio "esclusivo" della Nazione, ex art. 98 Cost. e poi quelle del d.lsg. 165/2001, della legge di contabilità generale e della L. n.20/1994 che impongono obblighi di diligenza atti a evitare il danno all'Erario). La scelta di rinunciare a questa forma di tutela ordinamentale, in disparte il disvalore etico, reca seco, tra le altre, le conseguenze per cui oggi è giudizio e che non possono (né devono) trovare giustificazione nella minaccia.

In particolare, non vi può essere alcun dubbio sul fatto che il comportamento esigibile da colui che occupa una posizione dirigenziale, o comunque di responsabilità di coordinamento di un ufficio pubblico, deve essere diversamente gradato rispetto al privato o al mero funzionario che opera nel plesso amministrativo da altri coordinato o diretto.

Non possono perciò essere sufficienti le mere comunicazioni interne del 2006 sulla circostanza che lo Scumace non ha mai preso servizio (il che vale ad escludere anche l'argomentazione dello stesso Calabretta, di non aver mai saputo della condotta assenteista dello Scumace), né può bastare quanto argomentato

dallo Scalzo, ossia che non era sua competenza avviare il procedimento disciplinare.

Su tutti incombeva l'**obbligo di denuncia** (indipendentemente dalla forma in cui tale obbligo si fosse concretato): ciò che conta è che il comportamento esigibile dai convenuti secondari doveva avere **concreta rilevanza verso l'esterno**, in particolare coinvolgendo fin da subito i vertici aziendali e - tramite essi - l'Autorità giudiziaria ordinaria e la Procura contabile.

Come opportunamente evidenziato dall'attore pubblico, già l'art. 20 del d.P.R. n. 3/57 imponeva al "capo del servizio" (ovvero al Direttore amministrativo), oltre che al Direttore Generale un obbligo di denuncia alla Procura della Corte dei conti per i fatti ingeneranti la responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici che, attraverso azioni e/o omissioni, andassero a infrangere il rapporto di servizio e di impiego con l'Amministrazione.

Un obbligo, dunque, posto a tutela del superiore principio di leale collaborazione e che è stato successivamente rinnovato ed esteso ai dipendenti degli enti territoriali e locali e poi tradotto nel D.lgs. n. 165/01 sul pubblico impiego e da ultimo nell'art. 52, comma 1 del nuovo codice di giustizia contabile.

La stessa Amministrazione si è posta in continuità con tali indicazioni normative, dal momento che, proprio a seguito dell'ordinanza disposta dal Collegio, il Direttore Amministrativo dell'Azienda ha confermato che l'**accertamento della presenza**

dei dipendenti nella struttura è affidato ai dirigenti responsabili delle singole articolazioni aziendali, e tale è indubbiamente il COEI, che ha avuto nel tempo quali responsabili i convenuti Cuffari e Critelli e che, a sua volta è un'articolazione del Servizio Prevenzione e Protezione sotto la responsabilità, nel periodo contestato, dei convenuti Scalzo e Critelli. Ma anche il Calabretta non va esonerato da responsabilità, in quanto l'Area Risorse Umane di cui è stato dirigente dal 1999 è giustappunto il plesso amministrativo investito di tutte le problematiche concernenti il ruolo del personale in servizio, a fortiori nelle ipotesi come quella contestata del pagamento dello stipendio ad un dipendente che non ha mai preso servizio.

In particolare, a fronte della trasmissione dei tabulati di presenza dall'Ufficio del personale, che chiedeva i motivi della mancata timbratura degli ingressi con il *badge* da parte dello Scumace (ovviamente, a fini retributivi oltre che disciplinari, dato che quello era il compito dell'ufficio stesso, ed essendo fatto noto che la registrazione delle presenze ha quella finalità), la dott.ssa Cuffari, dopo alcune iniziali comunicazioni di mancata effettuazione del servizio da parte di costui (5/6 missive – cfr. All. 9 cit.), subito dopo le “minacce” ha deciso di interrompere ogni denuncia dello Scumace per il persistente assenteismo, benché ella fosse “cosciente del fatto che gli non veniva in servizio pur se incardinato nella articolazione” alla quale la Cuffari apparteneva, consentendogli “di fare quello che voleva” (cfr. la

notizia di danno: All.2 alla citazione, pagg. 15-17).

In altri termini, ella non ha mai più denunciato l'assenteismo dello Scumace, consentendogli di persistere nel suo assenteismo e di continuare a percepire lo stipendio; ed è qui che la sua responsabilità si allinea con quella del Calabretta e dello Scalzo: nessuno di loro si è mai chiesto chi fosse e cosa facesse lo Scumace, perché se – come pare evidente dalla nota della Cuffari – egli non ha mai preso servizio -, non può ammettersi che un dirigente dell'azienda ospedaliera, informato di ciò, non si curi di aprire una indagine interna e seguirne gli sviluppi, ovvero di assumere informazioni di qualunque tipo su una comunicazione di così grave contenuto, consentendo impunemente al dipendente un assentesimo reiterato con la percezione del relativo stipendio. Non si può sostenere che la responsabilità del mancato avvio del procedimento disciplinare e/o della mancata correzione dello stipendio andava cercata altrove: il dipendente infedele che non ha mai preso servizio deve essere denunciato dai responsabili della struttura in cui opera per i profili sia disciplinari che retributivi, onde evitare illeciti assenteismi ed arricchimenti.

Si è innanzi ad una ipotesi di condotta omissiva talmente grave da non potere essere non riconosciuta come tale da un dirigente o da un responsabile dell'ufficio. Non si è innanzi ad una macroscopica violazione dei propri doveri d'ufficio, ma ad una precisa scelta: la volontà di non vedere, la volontà di chiudere un

occhio (quanto alle posizioni di Calabretta e Scalzo), la volontà di non andare oltre la iniziale comunicazione interna (quanto alla Cuffari).

La condotta omissiva tenuta dalla Cuffari, dallo Scalzo e dal Calabretta, si pone all'inizio della condotta illecita dello Scumace (dal luglio 2005) sì da essere in **collegamento causale diretto col danno** protrattosi per i quindici anni successivi (fino al settembre 2020).

Il danno è stato perciò quantificato dall'attore in ragione del fatto che la condotta omissiva dei tre dirigenti si pone quale primo anello della catena causale, da porsi quale *condicio sine qua non* dell'evento di danno.

Pertanto, **tutti e tre devono rispondere a titolo di dolo, per l'intero, in solido con lo Scumace** e risarcire l'azienda del danno di **euro 531.248,27**, oltre la rivalutazione monetaria da ogni singolo pagamento e gli interessi legali dalla pubblicazione dell'odierna sentenza.

2.3. Debbono a questo punto esaminarsi le posizioni di **Nino Critelli** (Responsabile del COEI dal 2010 al 31.12.2019 e nell'ultimo anno Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale), **Vittorio Prejanò** (Dirigente dell'Area Risorse Umane dal 16.07.2011 all'8.09.2011 e poi dal 19.09.2013 fino al 24.01.19) e **Maria Pia De Vito** (Dirigente dell'Area Risorse Umane dal 1° febbraio 2019 al 1° agosto 2020).

Le considerazioni tenute per i convenuti Cuffari, Calabretta e

Scalzo possono essere svolte anche nei confronti dei convenuti

Critelli, Prejanò e De Vito. L'unica differenza concerne il rapporto tra la loro omissione e il danno erariale prodotto, nei termini richiesti dall'attore pubblico.

Anch'essi si sono difesi sostanzialmente allontanando da sé la propria responsabilità nella vicenda, nei sensi che seguono.

2.3.1. Quanto al **Critelli**, l'Avv. Carbone ha sostenuto l'infondatezza della domanda atteso che il Critelli ha assunto l'incarico al COEI solo nel settembre 2015 senza mai ricevere alcun atto o documento attestante la condotta assenteista dello Scumace e che non sarebbe vero che il Critelli, con riferimento alle valutazioni per il sistema premiante redatte negli anni 2015-2017, avrebbe inteso occultare le assenze dello Scumace (mentre per altri dipendenti, inseriti per errore nell'elenco, avrebbe indicato l'ufficio reale di assegnazione e ciò non ha fatto appunto per lo Scumace), in quanto si trattava di dipendenti che il Critelli aveva già trovato in servizio al momento della nomina come coordinatore del COEI (cosa che invece ignorava per lo Scumace).

Sotto il profilo soggettivo, ha contestato l'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave, oltre che del nesso causale, visto che la condotta assenteista dello Scumace era nota a tutti quelli che avevano il potere-dovere di licenziarlo.

Le argomentazioni difensive non sono condivisibili.

Anzitutto, è provato che, seppure l'incarico di responsabile COEI

si sia formalizzato nel 2015, egli ha sostituito la dott.ssa Cuffari all'atto del suo pensionamento e dunque dal 2010 (cfr., dichiarazioni alla Guardia di Finanza della dott.ssa Cuffari e del Dott. Scalzo, e infine lo stesso interessato, in sede di audizione personale, ha affermato di avere rivestito tale incarico fino dal 2010). In secondo luogo, è inverosimile ch'egli non conoscesse della condotta assenteista della Scumace, del dipendente-fantasma noto a tutti e assegnato sulla carta proprio alla struttura COEI di cui aveva assunto il coordinamento dopo il pensionamento della dott.ssa Cuffari.

Anche a voler prescindere dalle dichiarazioni dello SCALZO, secondo cui la Cuffari aveva informato il Critelli della vicenda Scumace prima del di lei pensionamento (cfr. Notizia di danno, All.4 pag. 6 e suballegato 5 annotazione n. 11698 del 14.01.2021), comunque con ogni verosimiglianza il Critelli sapeva, o comunque aveva accettato il rischio che risultasse formalmente insediato presso il suo ufficio lo Scumace, benché (per ammissione dello stesso Critelli) non si fosse mai visto prestare servizio nel COEI, in quanto:

a) Il Critelli (per sua stessa ammissione – cfr.: All. 14 all'annotazione n. 36098 del 20.11.2020) non aveva effettuato alcuna verifica documentale sul personale in servizio nel suo ufficio (limitandosi a gestire lo *status quo* senza approfondimenti);

b) il prospetto di valutazione del personale COEI utile ai fini della retribuzione di risultato del 2017 (sottoscritto dal Critelli,

come la relativa nota di trasmissione) riportava anche il nominativo dello Scumace benché con la stampigliatura “non fa parte del S.S.P.A. (Centro Operativo Emergenza Incendi)”; (Notizia di danno, doc. 2 dell’elenco in citazione, pag. 33 e, All. 3, sub allegato 14-15);

c) il Critelli aveva avuto colloqui con il De Duca - responsabile del nucleo di valutazione – che gli chiedeva presso quale ufficio fosse stato assegnato lo Scumace (Notizia di danno, doc. 2 dell’elenco in citazione, pag. 33 e, All. 3, sub allegato 14-15);

d) il Critelli non solo non approfondì in alcun modo tale anomala richiesta di valutazione anche di tale unità (che senso aveva inserire una persona non in servizio nell’elenco in questione?), ma non chiese lumi né segnalò alcunché sulla effettiva sede di servizio dello Scumace ad altri uffici;

e) nel periodo del suo incarico, il Critelli non inserì nemmeno lo Scumace nei turni di servizio del COEI.

Risulta quindi indubbio che il Critelli, o fosse perfettamente cosciente della vicenda, o quanto meno accettasse il rischio, con la sua condotta inerte, che questo dipendente continuasse a risultare in servizio presso la sua unità (percependo la relativa retribuzione) benché assente, “insabbiando” la sua posizione ed è proprio l’insabbiamento della posizione che avrebbe dovuto essere contestato con la prova di una condotta attiva che, in vero, nessuno dei convenuti secondari ha offerto al Collegio.

Infine, contro l’argomentazione secondo cui il Critelli non

avrebbe fatto per lo Scumace ciò che ha fatto per gli altri dipendenti inseriti per errore nel COEI (e per i quali avrebbe segnalato il reale ufficio di destinazione) e che per il Pubblico Ministero comproverebbe la volontà del Critelli di occultare l'assenza dello Scumace, l'Avv. Carbone ha sostenuto che ciò è dovuto al fatto che mentre i dipendenti inseriti per errore nel COEI erano da lui conosciuti avendoli trovati in servizio al momento della sua nomina, lo Scumace non sapeva chi fosse.

In realtà, Scumace – “*questo sconosciuto*” –, era l'unico dipendente assegnato al COEI che il Critelli in ragione della sua nomina e dei suoi compiti di coordinatore (fin da prima della nomina formale), con un minimo di diligenza, avrebbe dovuto conoscere (anche solo leggendo le comunicazioni della dott.ssa Cuffari), sicché è senza dubbio fondato ciò che afferma l'attore: anche il Critelli, con la sua omissione, ha inteso occultare l'assenza della Scumace (o quanto meno ne ha accettato il rischio) e, per questa via, il danno che man mano continuava a formarsi in danno dell'erario.

In conclusione, quanto al profilo sia oggettivo (omessa denuncia) che soggettivo (dolo), valgono le stesse considerazioni svolte per i convenuti Cuffari, Calabretta e Scalzo e ad esse si rimanda. Pertanto, anche **Nino Critelli deve rispondere in solido con Scumace Salvatore**, ma non per l'intero, bensì **nei limiti della sua quota di responsabilità**, in quanto la sua condotta ha un contributo causale più limitato rispetto a quella dei convenuti

Cuffari, Calabretta e Scalzo, abbracciando un arco temporale che va dal 2010 al 31.12.2019 e che deve essere quantificata secondo la prospettazione attorea (cfr., atto di citazione, pag. 73) in **euro 381.217,19=** A tale somma dovranno essere aggiunti la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo, oltre gli interessi dalla data della pubblicazione dell'odierna sentenza.

2.3.2. Quanto al **Prejanò**, l'Avv. Combariati ha preliminarmente sostenuto che la sentenza penale di assoluzione del Tribunale di Catanzaro n. 96/2023 ("perché il fatto non sussiste") resa nei confronti del dott. Prejanò fa stato nel processo contabile, con la conseguenza che la domanda nei suoi confronti deve essere rigettata. Nel merito, invece, ha sostenuto sostanzialmente gli stessi argomenti del Critelli: carenza dell'elemento soggettivo in quanto l'obbligo di controllo gravava sul responsabile Prevenzione e Protezione, ma non sul Dirigente dell'Area Risorse Umane, che non aveva l'obbligo di verificare le timbrature dello Scumace (compito che invece era demandato al Citriniti quale responsabile dei flussi informativi). Infine, che il sistema automatizzato può verificare l'inosservanza dell'orario di lavoro, ma non le assenze ingiustificate che possono essere verificate solo dai responsabili della Struttura di appartenenza del dipendente ex art. 55-bis e ss. del D. Lgs. n. 165/01.

Tali argomentazioni sono state ribadite nel corso dell'udienza odierna ma, ad avviso del Collegio, si rivelano tutte inconsistenti.

Quanto alla sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, e che avrebbe efficacia di giudicato e farebbe stato, nel giudizio civile e amministrativo per danni, in presenza di una attestazione di irrevocabilità, giova rammentare che a norma del secondo comma dell’art. 652 del cod. proc. pen. *“la stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”*. Il riferimento è alla disposizione contenuta nel primo comma, ove il legislatore ha principiato che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione <resa in seguito a dibattimento> “ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso (omissis), sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile...”.

Di contro, la sentenza n. 96/2023 del Tribunale di Catanzaro, seppure munita di attestazione di irrevocabilità alla data del 05.09.2023, è una pronuncia resa all’esito di un giudizio in cui l’Amministrazione non risulta essersi costituita <*parte civile*>, né risulta essere stata messa in condizione di costituirsi ricevendo regolare notificazione della pendenza del processo. Pertanto, la condizione posta dal secondo comma dell’art. 652 cpp. non si è verificata e la sentenza resa nei confronti del Prejanò non ha efficacia di giudicato nell’odierno giudizio.

Quanto al merito, invece, valgono le medesime considerazioni svolte per gli altri dirigenti: innanzi al fenomeno dell’assenza dal

servizio di un dipendente, non si tratta, in vero, di stabilire “a chi competeva cosa”, ove il principio di competenza ha proprio la funzione di individuare le quote di responsabilità nell’esercizio di un determinato potere amministrativo nell’ambito, che qui rileva, del rapporto di servizio tra il funzionario e la struttura, ma in vero ciò che viene a essere minato, nella vicenda Scumace, non è solo e tanto il **rapporto di servizio** <a valle> (che implica una disfunzionalità tra le prestazioni), quanto <più a monte> il **rapporto di impiego pubblico** che, come è evidente, ha una estensione maggiore della relazione di servizio tra il dipendente e la struttura, ed è tale da chiamare in causa tutti i soggetti che nell’Amministrazione ricoprono una posizione apicale.

A ragionare come pretendono i convenuti, invece, anche l’avvio istruttorio ordinato dal Direttore Amministrativo Mantella e dal Commissario straordinario Zuccatelli, e che ha condotto al licenziamento finale dello Scumace, a rigore, sarebbe viziato da incompetenza relativa, e pare oltremodo evidente che tale conclusione è irragionevole nella misura in cui non considera il *vulnus* che la condotta assenteista dello Scumace ha determinato nel rapporto di impiego prim’ancora che in quello di servizio.

Non si tratta perciò di stabilire su chi gravasse l’obbligo di controllo sullo Scumace: certamente sui suoi diretti superiori e responsabili quanto al rapporto di servizio; certamente su tutti i dirigenti quanto al rapporto di impiego e in particolare in relazione alla erogazione delle relative retribuzioni.

E non v'è dubbio che il Prejanò, quale responsabile delle Risorse Umane del Pugliese-Ciaccio, aveva il dovere di verificare se lo Scumace, da tutti definito un assenteista, continuava a essere presente nel ruolo del personale in servizio sì da avere diritto alla retribuzione mensile dello stipendio liquidato con il concorso dell'Ufficio risorse umane.

E nemmeno è credibile, né tanto meno è verosimile (in assenza di una prova contraria), che tutti sapessero del dipendente-fantasma, tranne il dirigente delle Risorse Umane.

In particolare, non si comprende come abbia potuto essere da lui liquidato il compenso per la retribuzione di risultato del 2017 (la nota del 9.8.2018 ed il prospetto di tutto il personale avente diritto al compenso sono sottoscritti dal Prejanò) a fronte di un prospetto sottoscritto dal Critelli per l'indennità di risultato del 2017, nel quale non vi è alcun punteggio attribuito allo Scumace (Notizia di danno, pag. 31, all.3 e suball.15, nonché all.4)

Pertanto, come per Critelli, anche **Vittorio Prejanò deve rispondere in solido con Scumace Salvatore**, ma non per l'intero, bensì **per la sua quota di responsabilità**, in quanto la sua condotta ha un **contributo causale più limitato** rispetto a quella dei convenuti Cuffari, Calabretta e Scalzo, abbracciando un arco temporale che va dal 16-07-2011 al 24.01.2019 (e precisamente dal 16.07.2011 al 08.09.2011 e poi dal 19.09.2013 al 24.01.2019: cfr., All. 6 annotazione n. 11698 del 14.01.2021) e che deve essere quantificata secondo la prospettazione attorea

(cfr., atto di citazione, pag. 73) in **euro 367.921,83=** A tale somma dovranno essere aggiunti la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo, oltre gli interessi dalla data di pubblicazione dell'odierna sentenza.

2.3.3. Quanto alla convenuta **De Vito**, l'Avv. Macrì ha chiesto il rigetto della domanda per assenza dell'elemento soggettivo del dolo (anche tenuto conto del rilievo solo penalistico dell'art. 21, comma 1 del D.L. n. 76/2020) e della colpa grave, considerando il breve lasso di tempo in cui ha ricoperto il ruolo di Responsabile delle Risorse Umane e la mancanza di elementi comprovanti la conoscenza della condotta illecita dello Scumace. In subordine, tenuto conto degli altri fattori causale oltre la mancanza di arricchimento personale, ha chiesto la condanna solo in via sussidiaria anche con esercizio del potere riduttivo. Nel corso dell'udienza odierna, l'Avv. Carbone – per delega dell'Avv. Macrì – ha ripetuto tali eccezioni di merito. Come per gli altri dirigenti, anche la dott.ssa De Vito non va esente da responsabilità.

Quanto al rilievo solo penalistico del dolo ex art. 21, comma 1 D.L. n. 76/20 -, trattasi all'evidenza di una argomentazione acquosa, dacché la norma non ha valenza retroattiva. Tuttavia, è bene anche valorizzare che, ad avviso del Collegio, nella fattispecie oggetto di giudizio viene in rilievo un dolo omissivo di matrice penalistica, dal momento che – come si è sopra argomentato a più riprese ed ora viene aggiunto – tutti i dirigenti si sono

rappresentatati l'evento e lo hanno chiaramente voluto (essendo logicamente impossibile il richiamo ad una ipotesi di accettazione del rischio, in quanto il pagamento della retribuzione di un dipendente è un fatto certo, continuativo e periodico), optando per il *non agere* a discapito dell'azione altrimenti dovuta (denuncia all'Autorità), sicché trova piena applicazione l'equivalenza normativa posta dal primo capoverso dell'art. 40 del codice penale, secondo cui "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

Detto questo, non rileva che la De Vito (al pari degli altri dirigenti) non avesse conoscenza degli illeciti commessi dallo Scumace, dal momento che la condotta illecita dello Scumace si è concretata a sua volta in una condotta (omessa timbratura degli ingressi e delle uscite, con "timbrature incoerenti" con conseguente presunzione di assenza dal luogo di lavoro), rispetto al quale la dirigente non ha fornito la prova che sia stato effettuato qualsivoglia accertamento per verificare se lo Scumace fosse in ferie o in malattia o altro, continuando a pagargli la retribuzione senza chiederne alcuna restituzione.

Anche la dott.ssa De Vito, pertanto, è responsabile **in solido con gli altri**, anche lei come Critelli e Prejanò, non per l'intero ma **per la sua quota**, abbracciante l'arco temporale dal 01.02.2019 al 01.08.2020 e dunque **euro 38.211.06=** come richiesto dall'attore (cfr. citazione, pag. 73). A tale somma dovranno essere aggiunti la rivalutazione monetaria dalla data

dell'evento lesivo, oltre gli interessi dalla data della domanda.

2.4. Un discorso a parte merita **Massimo Esposito**, che è stato

Dirigente dell'Area Risorse Umane dal 9 settembre 2011 al 18

settembre 2013 (cfr., All. 6 annotazione n. 11698 del

14.01.2021). Egli ha pertanto ricoperto l'incarico nel periodo di

interregno della dirigenza-Prejanò (il quale ha diretto l'Ufficio,

come documentato e detto, dal 16.07.2011 al 08.09.2011 e poi,

dopo l'Esposito, dal 19.09.2013 al 24.01.2013).

Ad avviso del Collegio, sebbene la difesa abbia sostenuto il ruolo

marginale del convenuto nella vicenda, anche l'Esposito deve ri-

spondere in solido con lo Scumace nei limiti del suo apporto

causale alla vicenda.

Merita infatti essere precisato che egli, benché abbia ricoperto il

ruolo dirigenziale *in sostituzione* del responsabile effettivo, e

senza una presa di consegna dell'Ufficio che potesse segnarne

la continuità nelle mansioni e delle relative responsabilità, non

ha, nella catena causale che ha condotto al danno, e rispetto al

cuore della contestazione mossa dall'attore, una posizione diffe-

rente da quella dei dirigenti di ruolo (Calabretta, Prejanò e De

Vito (a cui il caso Scumace avrebbe dovuto essere ben noto in

ragione del loro ruolo e per la diretta conoscenza della vicenda).

Ciò in quanto **egli ha firmato**, insieme col Citriniti, **il debito**

orario dello Scumace relativo al mese di novembre 2012 (cfr.,

doc. 8 in fascicolo Citriniti): da cui non può predicarsi alcuna

mancata conoscenza del caso Scumace. Anzi, egli conosceva più

degli altri dal momento che, con la nota predetta, rendeva edotto lo Scumace della necessità di addurre giustificazioni, in mancanza delle quali l'azienda avrebbe proceduto al recupero monetario entro il mese successivo alla comunicazione. Tuttavia, nessuna iniziativa ha posto in essere dopo tale contestazione volta a verificare la condotta successiva dello Scumace e ad accertare il recupero di quanto da lui indebitamente percepito.

La sua **responsabilità** sul danno prodotto è pertanto **dolosa e in solido** (avendo, al pari degli altri dirigenti, optato per una condotta omissiva in luogo di quella dovuta e di denuncia) **con quella del convenuto Scumace** nella misura quantificata dall'attore per il periodo considerato **in relazione al suo apporto causale** al danno a decorrere dal 09.09.2011 (cfr., citazione, pag. 73), e dunque **euro 362.922,96** = A tale somma dovranno essere aggiunti la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo, oltre gli interessi dalla data della domanda.

2.5. Francesco Citriniti è stato il responsabile dei flussi informativi dal 1° settembre 2008 in poi.

Ad avviso del Collegio, la domanda dell'attore nei suoi confronti deve essere respinta.

Le argomentazioni svolte dall'Avv. Zimatore sono fondate.

Il Citriniti, infatti, non ha mai ricoperto un ruolo apicale nella vicenda che occupa il giudizio. Egli non ha mai avuto, nemmeno in via di fatto, la responsabilità dell'ufficio cui era assegnato lo Scumace e la rilevanza della sua posizione, quale responsabile

dei flussi informativi, è – rispetto al danno erariale contestato dall'attore -, causalmente irrilevante. Anche perché, a ragionare diversamente, egli sarebbe posto sullo stesso piano dell'Esposito che, a differenza sua, aveva invece la responsabilità diretta dello Scumace.

Non v'è dubbio allora che in lui non v'è neppure la colpa grave della macroscopica violazione dei doveri dell'ufficio che, nella ricostruzione del Pubblico ministero, consisterebbero nell'aver ommesso di comunicare mensilmente il debito orario allo Scumace tramite l'indicazione nel cedolino mensile e nell'aver ommesso di segnalare le assenze al responsabile dell'Ufficio di appartenenza.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni non probanti. Anzitutto, come già argomentato, il sistema di rilevamento delle *presenze* nulla dice sulle *assenze*.

In questo contesto il Citriniti non ha alcuna responsabilità nel danno prodotto in quanto il suo compito è agire sul software di gestione delle *presenze* al fine principale di individuare il debito orario dei dipendenti. Se, come è stato acclarato, il software non elabora il dato riferibile alla matricola assente, delle due l'una: o si manomette il sistema (laddove il sistema stesso consente all'operatore l'immissione del dato), oppure l'operatore lavora sul dato esistente. Prova ne è che, allorquando il sistema ha rilevato le c.d. "timbrature incoerenti", il dato è risultato visibile; parimenti quando è stato rilevato il debito orario nel mese di

novembre 2012, il dato è risultato visibile.

Quindi, rispetto al dato che il sistema consente di lavorare, il Citriniti non ha commesso alcuna omissione in rapporto al danno. Tanto è vero che, anche quando il sistema ha messo l'operatore nelle condizioni di comunicare il debito orario di 150 ore relativo alla mensilità di novembre 2012 (cfr. nota prot. n. 1252/13), lo Scumace ha percepito ugualmente lo stipendio. Tale tesi difensiva si è dimostrata forte e robusta ed è stata ribadita anche nel corso dell'udienza odierna, senza che il Pubblico ministero sia riuscito a contrastarla con una diversa argomentazione.

Pertanto, la domanda attorea nei confronti di Francesco Citriniti deve essere respinta.

3. Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e, dunque:

- Salvatore Scumace, Maria Catena Rita Cuffari, Salvatore Calabretta, Giuseppe Scalzo, Nino Critelli, Vittorio Prejanò, De Vito Maria Pia e Massimo Esposito devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giustizia come da nota segretariale a margine dell'odierna sentenza;

- In favore di Francesco Citriniti vengono liquidate le spese di giustizia nella misura di euro 4.000,00= oltre accessori di legge se dovuti.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione

Calabria, definitivamente pronunciando:

- Respinge tutte le eccezioni preliminari non esaminate con

la sentenza n. 125/2023 del 3 luglio 2023;

- Respinge la domanda nei confronti di Francesco Citriniti

con liquidazione delle spese in euro 4.000,00= oltre accessori di

legge se dovuti;

- Condanna in via principale:

a) Salvatore **Scumace**, Maria Catena Rita **Cuffari**, Salvatore

Calabretta, Giuseppe **Scalzo**, in solido tra loro, al pagamento

di euro 531.248,27= in favore dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-

Ciaccio di Catanzaro, oltre la rivalutazione monetaria dalla data

dell'evento lesivo alla pubblicazione dell'odierna sentenza e,

sulla somma così rivalutata, gli interessi legali decorrenti dalla

data di pubblicazione dell'odierna sentenza;

b) Nino **Critelli**, in solido con gli altri convenuti indicati sub

lett. a), al pagamento di euro 381.217,69= in favore dell'Azienda

Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, oltre la rivalutazione

monetaria dalla data dell'evento lesivo alla pubblicazione

dell'odierna sentenza e, sulla somma così rivalutata, gli interessi

legali decorrenti dalla data di pubblicazione dell'odierna sen-

tenza;

c) Vittorio **Prejanò**, in solido con gli altri convenuti indicati

sub lett. a), al pagamento di euro 367.921,83= in favore

dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, oltre la

rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo alla pubblicazione dell'odierna sentenza e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione dell'odierna sentenza;

d) Maria Pia **De Vito**, in solido con gli altri convenuti indicati sub lett. a), al pagamento di euro 38.211,06= in favore dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, oltre la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo alla pubblicazione dell'odierna sentenza e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione dell'odierna sentenza;

e) Massimo **Esposito**, al pagamento di euro 362.922,96= in solido con gli altri convenuti indicati sub lett. a), in favore dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, oltre la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo alla pubblicazione dell'odierna sentenza e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione dell'odierna sentenza;

- Condanna Salvatore Scumace, Maria Catena Rita Cuffari, Salvatore Calabretta, Giuseppe Scalzo, Nino Critelli, Vittorio Prejanò, De Vito Maria Pia e Massimo Esposito, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giustizia come da nota segretariale a margine.

Così deciso in Catanzaro, nelle Camere di consiglio del 7 novembre 2023, del 13 dicembre 2023 e del 16.04.2024.

NOTA SPESE Giudizi riuniti nn. 23331-23332	
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	22
n. 8 copie predetto atto per uso notifica	176
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1
n. 8 copie predetto atto per uso notifica	8
ORIGINALE SENTENZA/ORDINANZA N. 125/2023	14
n. 8 copie predetto atto per uso notifica	112
DIRITTI DI CANCELLERIA	
NOTIFICHE	
ORIGINALE SENTENZA	
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	22
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	22
DICONSÌ EURO SEMILACINQUECENTOTRENTADUE/58	
TOTALE	
Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapolito Firmato digitalmente	€ 352,00 € 2.816,00 € 16,00 € 128,00 € 224,00 € 1.792,00 € 372,08 € 99,02 € 352,00 € 352,00 € 29,48 € 6.532,58

